

## CLXXXIII.

## TORNATA DEL 1° MAGGIO 1907

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — *Votazione a scrutinio segreto* — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Impianto di vie funicolari aeree » (N. 331-B) — Senza osservazioni si approva l'art. 1 — Il senatore Carta-Mameli presenta un emendamento all'art. 2, che poi ritira dopo osservazioni del relatore, senatore Cadolini, e del ministro di agricoltura, industria e commercio — L'art. 2 è approvato con un'aggiunta proposta dal relatore — Si approvano senza discussione gli articoli dal 3 al 6 — L'articolo 7 è approvato con un emendamento proposto dal senatore Casana — Senza discussione si approvano gli articoli 8, 11 e 12, ultimo del disegno di legge, con un emendamento proposto dal ministro di agricoltura, industria e commercio, e dai senatori Carta-Mameli e Casana — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Presentazione di disegni di legge — Discussione della relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva: « Regio decreto 7 giugno 1906 col quale si dava esecuzione alla Convenzione supplementare modificante gli articoli VIII e IX del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Siam » (N. LXXVIII-A - Documenti) — Dopo discorsi dei senatori Pierantoni, e Sonnino, relatore, e del ministro degli affari esteri, si approvano le conclusioni della Commissione — Discussione del disegno di legge: « Costruzione di nuova sede pel Ministero di agricoltura, industria e commercio » (N. 497) — Parlano nella discussione generale i senatori Levi, Bettoni, Finali, Cadolini che propone la sospensione; Odescalchi, Sani e Casana che presentano ordini del giorno — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva tornata — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, di agricoltura, della guerra, della pubblica istruzione, delle finanze e dei lavori pubblici.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione dei seguenti progetti di legge:

Convalidazione del Regio decreto n. 606, in data 30 ottobre 1904, portante modificazioni

al repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali (N. 461);

Convalidazione del Regio decreto 4 marzo 1906, n. 54, portante modificazioni al repertorio e alle disposizioni preliminari della tariffa generale dei dazi doganali (N. 462);

Approvazione del contratto 4 luglio 1906, per la vendita al Comune di Padova, verso il prezzo di lire 80,000, del fabbricato demaniale detto San Matteo (N. 467).

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario* fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione per la Commissione pei decreti registrati con riserva. Però non è presente il relatore.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Io sono venuto appositamente per questa relazione e pregherei che non ne fosse rinviata la discussione.

PRESIDENTE. Sarà discussa quando sarà presente il relatore, che credo, non tarderà a giungere in Senato.

**Discussione del disegno di legge: « Impianto di vie funicolari aeree » (N. 331-B) (Seguito).**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge che ha per titolo: « Impianto di vie funicolari aeree ».

Prego l'onor. ministro di agricoltura industria e commercio a voler dichiarare se accetta che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura industria e commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 331 B).

PRESIDENTE. La discussione generale su questo disegno di legge è stata già chiusa nella seduta del 13 dicembre u. s., ma però, stante le nuove proposte fatte dall'Ufficio centrale dietro il rinvio deliberato in quella tornata, consento che la discussione generale possa essere riaperta.

Poichè nessuno chiede la parola, passeremo senz'altro alla discussione degli articoli che rileggo.

**Art. 1.**

Il proprietario di un fondo è tenuto a lasciar passare sopra il fondo stesso le gomene di vie funicolari aeree private, destinate al trasporto di prodotti agrari, minerari e forestali, e di qualsiasi altra industria.

Chi intraprende la costruzione di una via funicolare aerea, ha diritto di collocare nel fondo attraversato i sostegni delle funi, i meccanismi di tensione, di deviazione e di trazioni, e di occupare, nei punti estremi della linea, le zone

di terreno necessarie per il deposito e il carico e scarico delle materie da trasportarsi, la estensione delle quali sarà determinata secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.  
(Approvato).

**Art. 2.**

Chiunque intenda valersi del diritto di servitù di cui all'art. 1, deve far risultare che ne abbia legittimo bisogno, e che la linea prescelta sia la più conveniente e la meno pregiudicevole alle proprietà attraversate.

Egli deve pure dimostrare che l'esercizio della industria, alla quale intende applicare la via funicolare aerea, corrisponde alle disposizioni di legge concernenti l'industria stessa.

CARTA-MAMELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARTA-MAMELI. Il nostro collega Sormani-Moretti, trattenuto a Venezia da circostanze dolorose di famiglia, mi scrisse richiamando la mia attenzione su questo disegno di legge.

Egli, se fosse stato presente, avrebbe proposti alcuni emendamenti. Io in massima convengo con lui in certi particolari, in altri non convengo. Ho quindi formulato un emendamento, o meglio un'aggiunta all'articolo 2, aggiunta che leggerò, e poi dirò le ragioni che mi hanno consigliato a presentarla.

L'aggiunta che propongo all'art. 2 sarebbe questa:

« Quando la via funicolare debba servire per trasporti nelle foreste, egli ha pure l'obbligo di dimostrare di avere ottenuto dalle autorità competenti la dichiarazione di *nulla osta*, nei riguardi della legge forestale e delle disposizioni che regolano la difesa idraulica ».

Della legittimità della ingerenza dell'autorità forestale, non si può neanche discutere, la cosa è chiara. È, più che opportuno, necessario - a tutela dei nostri boschi - che dica la sua parola sul proposito, poichè quando si costruisce una funicolare aerea, non si stendono soltanto dei fili metallici, ma si eseguono anche i lavori accennati dall'articolo del disegno di legge, cioè: « collocare nel fondo attraversato, i sostegni delle funi, i meccanismi di tensione, di deviazione e di trazione, e occupare nei punti estremi della linea, le zone di terreno necessarie per il deposito, e il carico e scarico delle materie da trasportarsi ».

Eseguendo cotesti lavori, si può fare anche mal governo dei boschi attraversati. Dunque l'ingerenza dell'autorità forestale, parmi giustificata.

E ora dirò perchè anche l'ingerenza dell'autorità che provvede alla difesa idraulica, sia da ritenersi giustificata.

I rammentati lavori possono danneggiare le opere di difesa. È giusto quindi che il Genio civile vigili e provveda in tempo. Gli è per ciò che la legge 7 luglio 1902, negli art. 1, ultimo capoverso, e 20 quarto capoverso, stabilisce che l'ingerenza dell'Amministrazione delle opere idrauliche si debba estendere anche ai lavori di rimboschimento dei terreni montani.

Nella legge pertanto si consacra l'ingerenza del Ministero dei lavori pubblici, anche in questa parte che riguarda il rinsodamento dei terreni montani.

Si potrebbe dire che questa ingerenza potrebbe allungare di non poco il procedimento — e forse l'allungherà — dipende dalla buona volontà dell'Amministrazione l'allungarlo o l'accorciarlo, ma però cotesto inconveniente non ha grande importanza di fronte a quella di un interesse pubblico prevalente. E l'interesse pubblico, sta nello ovviare al pericolo di danneggiare opere di difesa, come, per esempio, serre montane e bacini di trattenuta. L'onor. Cadolini, che è un valente tecnico, mi correggerà se — adoperando il linguaggio tecnico — dico qualche sfarfallone.

A nome dell'interesse pubblico, prego l'Ufficio centrale, l'egregio relatore e l'onorevole ministro di accettare quest'aggiunta, che non recherebbe serio danno ad alcuno, ma potrebbe giovare all'interesse pubblico.

CADOLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI, *relatore*. Tutto quanto si può fare per la tutela delle foreste è sempre utile, è sempre prudente, anche quando si corra pericolo di eccedere; ma la proposta dell'onorevole Carta-Mameli va alquanto più in là. Egli vuole che, per esercitare il diritto alla servitù, si debba anche fare intervenire il ministro dei lavori pubblici. Ponendo questa condizione — prima di raccogliere i benefici della legge — si dovrebbe percorrere una via troppo lunga. Sembra pertanto che si potrebbe limitare l'emendamento dell'onor. Carta-Mameli alla prima parte, e

cioè concepirla così: « quando la via funicolare aerea debba servire al trasporto dei prodotti delle foreste, deve pur dimostrare di aver conseguito il consenso delle autorità forestali ».

Anche questa aggiunta non sarebbe necessaria, perchè non è dall'impianto della funicolare che deriva il diritto di dissodare una foresta; ma è sempre all'autorità forestale cui spetta decidere se una data foresta è soggetta oppur no al vincolo forestale.

Tuttavia se — per appagare i timori dell'onorevole Carta-Mameli — il Senato lo credesse, si potrebbe introdurre l'aggiunta da me proposta — sarà un pleonasma, ma non farà danno ad alcuno — mentre quella presentata dall'onorevole senatore Carta-Mameli estende in siffatta guisa i procedimenti amministrativi, che troppo ci vorrebbe prima di ottenere la facoltà di costruire la via funicolare.

Noto inoltre che, nei casi più gravi, come l'attraversamento di strade ferrate, di strade ordinarie, oppure di canali navigabili, sono proposte maggiori cautele, cioè è stabilito che occorrerà il consenso del prefetto, il quale detterà gli opportuni provvedimenti, sentito l'ufficio del Genio civile.

Sembra pertanto che tutto sia bene studiato, e che non convenga complicare la procedura con più gravi e non necessarie cautele.

CARTA-MAMELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARTA-MAMELI. Io, a vero dire, credevo che l'onor. Cadolini fosse stato più benevolo con le foreste e con me.

Io persisto a credere che l'ingerenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici in questa materia sia anche più necessaria dell'ingerenza dell'autorità forestale. Questa ingerenza è consacrata dalla legge del 1902, la quale legge estende la competenza del Ministero dei lavori pubblici e degli uffici del Genio civile, anche in materia di rimboschimento.

Il concessionario, lo chiamerò così perchè è in certo qual modo un concessionario, che vuole costruire una funicolare, farebbe — se non si ammette la mia ipotesi — prima progettare e poi eseguire i lavori che sono accennati nell'articolo 1 del disegno di legge in discussione, senza che l'ufficio del Genio civile ne sappia nulla. E costruisce sfondando o danneggiando un bacino di trattenuta o una serra montana.

CADOLINI, *relatore*. Ma non sfonda niente.

CARTA-MAMELI. Gli argomenti addotti dall'onor. Cadolini erano giustissimi anteriormente alla legge del 1902; ora, sopravvenuta quella legge, non hanno più lo stesso valore. Quella legge ha consacrato — come ho ripetutamente osservato — la ingerenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici. Per sentire l'ufficio del Genio civile non cascherà il mondo, se chi domanda di costruire una funicolare starà quindici giorni ad aspettare il nulla osta per la costruzione.

È un piccolo incomodo, ripeto, per un privato, ma può impedire una grave iattura dell'interesse pubblico.

CADOLINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI, *relatore*. Faccio osservare che l'onor. Carta-Mameli si preoccupa dei bacini di ritenuta e delle serre montane, e teme che i sostegni possano sorgere appunto in queste opere, che egli vuole tutelare.

Ma quando mai il costruttore di una funicolare aerea potrà sognare di mettere un sostegno in mezzo ad un bacino di ritenuta, dove l'acqua glielo può portar via? Che ciò avvenga è assolutamente impossibile. E per questi esagerati timori dovremo noi creare una ruota di più nei procedimenti amministrativi che riguardano la costruzione delle vie funicolari?

Il timore del senatore Carta-Mameli è infondato. Le funicolari potranno passare sopra i bacini di ritenuta, ma senza ingombrarli colla erezione dei sostegni, giacchè questi si mettono a distanze di 200 o 300 metri, e non si andrà proprio a crearli nei punti in cui, nei momenti di piogge torrenziali, l'impeto devastatore della corrente, potrebbe scallarli e rovesciarli.

Per queste ragioni, dopo aver fatto anche maggiori riflessioni, credo che assolutamente non convenga accettare una proposta che sarebbe irrazionale. Se, come ho detto, il Senato lo crede, si può invece introdurre l'emendamento da me formulato.

CARTA-MAMELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARTA-MAMELI. Non so quale sia l'opinione del ministro a questo riguardo, nè quale sia quella dell'Ufficio centrale; ma quando il suo relatore si esprime in questi termini, temo che anche esso non sia favorevole alla aggiunta da me proposta. Ad ogni modo, nel caso possibi-

lissimo che la mia aggiunta non sia accolta, pregherei di modificare la forma dell'aggiunta proposta dall'onor. Cadolini. In essa si dice: « trasporti di prodotti delle foreste ». Non basta. Una funicolare aerea può traversare una foresta, non già per trasportare prodotti di essa foresta, ma per servire una cava di ardesia, di pietra da taglio o di granito, — e il granito non è davvero un prodotto della foresta.

Dunque proporrei che almeno si dicesse: « per trasporti nelle foreste ».

L'onor. Cadolini, spero che mi consentirà questa modificazione.

CADOLINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI, *relatore*. Qui si tratta dell'autorità forestale che è chiamata a riconoscere se una foresta è, oppur no, soggetta al vincolo. Quando poi una funicolare debba passare sopra ad una foresta, questa rimane incolume, e se anche erigeranno in essa dei sostegni, non potrà derivare la conseguenza che si faccia il taglio della foresta. Pare dunque che l'emendamento stia bene così.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dopo le spiegazioni del relatore dell'Ufficio centrale, sarebbe superfluo aggiungerne altre, e mi limito anch'io, a rivolgere all'onor. Carta-Mameli la preghiera di non insistere nella sua proposta. Egli non può dubitare de' miei intendimenti, e meno che io non sia d'accordo con lui in quanto concerne la difesa degl'interessi forestali. Anzi è per me un dovere professionale quello di provvedere a che questi interessi siano tutelati. Mosso da tale pensiero, esaminai il disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale e lo feci studiare dai funzionari competenti del mio Ministero, e nessuno ha scorto i pericoli che intravede l'onorevole senatore Carta-Mameli, e che egli interprete, secondo egli stesso disse, del desiderio dell'onorevole Sormani-Moretti, vorrebbe evitare con l'emendamento proposto. Ad ogni modo la disposizione contenuta nell'articolo 2, secondo la quale « la linea prescelta deve essere la più conveniente e meno pregiudizievole alla proprietà attraversata », tale disposizione implica una necessaria limitazione e consentirà d'im-

pedire che si prescelga una linea che possa recar danno alle foreste ed ai bacini idrografici. L'autorità incaricata di sorvegliare per l'esecuzione della legge, provvederà, secondo i casi, alla difesa di quegli interessi.

Inoltre questa ed altre disposizioni, che saranno meglio chiarite nel regolamento, bastano a sgombrare dall'animo ogni timore, ad allontanare quei pericoli.

Sarebbe quindi superfluo l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale. Non mi dolgo però che l'onorevole Carta-Mameli abbia sollevato la questione, perchè la discussione servirà di norma per il regolamento.

Con questi schiarimenti non esito ad associarmi alla proposta dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carta-Mameli.

CARTA-MAMELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARTA-MAMELI. Di fronte alle risposte dell'onorevole relatore e alle dichiarazioni del ministro, a me non rimane altro a fare che rimettere la spada nel fodero e partire (*Ilarità*).

PRESIDENTE. Allora resta l'aggiunta dell'onor. Cadolini, accettata dal ministro ed alla quale consente anche l'onor. Carta-Mameli. Quest'aggiunta è così concepita: « Quando la via funicolare aerea debba servire al trasporto dei prodotti delle foreste, deve pur dimostrare di avere conseguito il consenso delle autorità forestali ».

Pongo ai voti quest'aggiunta del senatore Cadolini; chi intende approvarla e pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti allora l'articolo 2º così emendato: lo rileggo:

#### Art. 2.

Chiunque intenda valersi del diritto di servitù di cui all'art. 1, deve far risultare che ne abbia legittimo bisogno, e che la linea prescelta sia la più conveniente e la meno pregiudicevole alle proprietà attraversate.

Egli deve pure dimostrare che l'esercizio della industria, alla quale intende applicare la via funicolare aerea, corrisponde alle disposizioni di legge concernenti l'industria stessa.

Quando la via funicolare aerea debba servire

al trasporto dei prodotti delle foreste, deve pur dimostrare di aver conseguito il consenso delle autorità forestali.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il richiedente ha l'obbligo di corrispondere al proprietario del fondo serviente la indennità dovuta secondo il disposto dell'art. 8; e quando questa non sia di comune accordo stabilita, di assumere a suo carico tutte le spese di perizia di cui al successivo art. 9.

(Approvato).

#### Art. 4.

La servitù derivante dall'esercizio della via funicolare aerea ha la durata non maggiore di venti anni. Però, dopo questo tempo, può essere rinnovata per un altro ventennio a termini della presente legge.

Non è vietato che, fra intraprenditori e proprietari, siene concordate servitù di più lunga durata.

(Approvato).

#### Art. 5.

Chi non voglia più servirsi di una via funicolare aerea, potrà farne la cessione ad altro esercente, il quale subentrerà nei diritti e obblighi del primo.

(Approvato).

#### Art. 6.

Sono esenti dalla servitù di cui all'art. 1, le case ancorchè non abitate, le capanne, i giardini, le aie, ed i cortili ad esse attinenti.

Sono pure esenti da tali servitù le aree chiuse da muri, i vigneti, i frutteti e i campi coltivati a tabacco. Nel regolamento saranno determinate le condizioni che si dovranno verificare per ottenere le esenzioni.

Queste ultime esenzioni non sono però applicabili allorchè non occorre impiantare nel fondo i sostegni, nè occupare zone di terreno, di guisa che resti eliminata la necessità che l'esercente sia autorizzato ad accedere nel fondo stesso.

(Approvato).

## Art. 7.

Nell'attraversamento delle strade ordinarie e ferrate, dei corsi d'acqua navigabili, si dovrà provvedere con apposite opere alla difesa e protezione del transito.

Il regolamento stabilirà le norme da osservarsi nella scelta e nella esecuzione di tali opere, e determinerà i casi nei quali il richiedente potrà essere dispensato dall'obbligo di eseguirle passando sopra a strade vicinali e forestali, ed a corsi d'acqua navigabili poco importanti.

In tali casi il richiedente dovrà presentare analoga domanda, accompagnata da regolare progetto tecnico, al prefetto, il quale, sentito l'ufficio del Genio civile, impartirà gli opportuni provvedimenti.

Le province ed i comuni potranno ricorrere alla V Sezione del Consiglio di Stato, contro le licenze accordate dal prefetto.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Non è intorno al merito di questo articolo che io intendo di richiamare l'attenzione del Senato e dell'Ufficio centrale, inquantochè alle disposizioni di questo articolo, per parte mia, sottoscrivo pienamente.

Per altro sembra a me che il terzo paragrafo sia formulato in termini tali da lasciar luogo ad equivoci, epperò desidererei richiamare l'attenzione dell'onorevole relatore, se non creda opportuno, con una lieve modificazione di forma, escludere l'equivoco.

I due primi paragrafi stabiliscono la regola generale che negli attraversamenti di strade ordinarie, ferrate o corsi d'acqua navigabili, abbiano da seguirsi determinate cautele, e che intorno al modo di queste cautele debba pronunciarsi il regolamento, e per le singole applicazioni, il Genio civile interrogato dal prefetto, ai sensi del paragrafo terzo.

Ma, siccome il secondo paragrafo ammette che per alcune strade vicinali e forestali, come per alcuni corsi di acqua navigabili, si possa esser dispensati da quelle cautele, ne viene che le parole « In tali casi » colle quali comincia il terzo paragrafo, fanno sorgere il dubbio che questi tali casi siano quelli indicati nel secondo paragrafo come eccezione, mentre è chiaro invece che debbano riferirsi alla regola generale.

Ho creduto opportuno richiamare l'attenzione del relatore su questo dubbio, poichè ritengo che egli possa con una piccola variazione di forma fare evitare che il dubbio permanga.

CADOLINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI, *relatore*. La correzione che suggerisce il senatore Casana è necessaria. Il secondo capoverso è stato inserito dopo che l'articolo era formulato: di guisa che il capoverso che era secondo, è divenuto terzo; e mentre dapprima con le parole « nei casi suaccennati » s'intendeva riferirsi al primo capoverso, ora pare che sia riferito a quello aggiunto.

La correzione dunque è necessaria, e ringrazio il senatore Casana che l'ha suggerita.

Per riparare a tale inconveniente converrà cominciare il terzo capoverso con queste parole: « Nei casi contemplati nel primo capoverso del presente articolo il richiedente ecc. » invece di « In tali casi il richiedente ecc. ».

PRESIDENTE. Non sarebbe meglio limitarsi a dire « nei casi contemplati nel primo capoverso » togliendo le parole « del presente articolo » ?

Nelle leggi la semplicità è un pregio.

CADOLINI, *relatore*. Sta bene, come crede l'onor. presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta questa modificazione ?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'art. 7 con la modificazione proposta e lo pongo ai voti.

## Art. 7.

Nell'attraversamento delle strade ordinarie e ferrate, dei corsi d'acqua navigabili, si dovrà provvedere con apposite opere alla difesa e protezione del transito.

Il regolamento stabilirà le norme da osservarsi nella scelta e nella esecuzione di tali opere, e determinerà i casi nei quali il richiedente potrà essere dispensato dall'obbligo di eseguirle passando sopra a strade vicinali e forestali, ed a corsi d'acqua navigabili poco importanti.

Nei casi contemplati nel primo capoverso, il richiedente dovrà presentare analoga domanda accompagnata da regolare progetto tecnico,

al prefetto, il quale, sentito l'ufficio del Genio civile, impartirà gli opportuni provvedimenti.

Le province ed i comuni potranno ricorrere alla V Sezione del Consiglio di Stato, contro le licenze accordate dal prefetto.

(Approvato).

#### Art. 8.

Prima di intraprendere l'impianto di una funicolare aerea, chi ne fa la richiesta, deve corrispondere ai proprietari dei fondi servienti una indennità corrispondente alla diminuzione del valore dei fondi stessi derivante dall'imposizione e dall'esercizio della servitù, secondo le norme stabilite negli articoli 6 e 7 della legge 7 giugno 1894, n. 232.

Alla fine del tempo stabilito nell'atto costitutivo della servitù, l'esercente dovrà provvedere perchè sia rimosso ogni impianto dal terreno occupato, rimettendolo in pristino stato; egli però, quando il proprietario ne faccia richiesta, dovrà cedere a questo le opere esistenti, mediante compensi da convenirsi oppure a prezzo di stima.

(Approvato).

#### Art. 9.

Accertato il diritto del richiedente, la indennità dovuta secondo il disposto dell'articolo 3, quando non sia stabilita di accordo fra il richiedente e il proprietario del fondo serviente, sarà determinata mediante perizia da ordinarsi dal pretore locale.

In questo caso, ricevuta la perizia, il pretore, sull'istanza del richiedente, che abbia depositato l'indennità stabilita dal perito, autorizzerà l'impianto e l'uso della linea, in pendenza delle contestazioni sull'indennità stessa.

(Approvato).

#### Art. 10.

Quando, nell'applicazione della presente legge sorgano controversie, tutti i proprietari dei fondi sui quali si intenda imporre la servitù, potranno essere convenuti in un solo giudizio, ed in questo caso sarà competente il magistrato del luogo ove è il fondo soggetto a maggiore tributo verso lo Stato.

(Approvato).

#### Art. 11.

Nulla è mutato rispetto alle vie funicolari esistenti.

(Approvato).

#### Art. 12.

Le norme per l'esecuzione della presente legge saranno stabilite per mezzo di un regolamento da approvarsi con decreto Reale, sopra proposta dei ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Nel disegno di legge manca una disposizione che stabilisca a chi debba affidarsi la vigilanza per l'esecuzione della legge.

Parmi opportuno che si colmi questa lacuna. Inoltre resta incerto a quale Ministero spetti la proposta del regolamento.

Infatti l'articolo 12 dice: « Le norme per l'esecuzione della presente legge, saranno stabilite per mezzo di un regolamento da approvarsi con decreto Reale sopra proposta dei ministri di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio ».

Questa dizione non dice quale dei tre ministeri in esso indicati debba avere l'iniziativa e porsi d'accordo con gli altri due. Quindi io suggerirei di modificare l'articolo nei termini seguenti:

« Le norme per la sorveglianza dell'esecuzione della presente legge e per l'esecuzione di essa saranno stabilite con un regolamento da approvarsi con decreto Reale, sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, d'accordo », ecc.

PRESIDENTE Prego l'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio, di favorire per iscritto il suo emendamento.

CARTA-MAMELI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARTA-MAMELI. Io propongo all'articolo una semplice aggiunta di tre parole. Desidererei che si dicesse: « sentito il Consiglio di Stato » perchè di regola si stabilisce così.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io, che sono uno dei commissari dell'Ufficio centrale per la compilazione della legge, me ne sono rimesso alla competenza tecnica del senatore Cadolini. Egli die' largo adito a tutte le emendazioni proposte, ai desiderî esposti quando si fece la discussione generale di questa legge, alla quale discussione io non fui presente per infermità. Però non debbo tacere una emendazione, che mi fa pensoso. È riconosciuta la possibilità che le così dette vie aeree sorgano per trazione di funi non metalliche. La concessione mi sembra pericolosa, perchè le funi, anche bene incatramate, presto s'infradiciano e quando si crea una servitù ben grave sopra la proprietà privata il legislatore deve pensare alla incolumità delle vite e della proprietà gravate. Anche al presente per l'esistenza dei fili elettrici quando non sono apposte le reti metalliche, avvengono gravi sventure. Lessi di recente che nella bella spiaggia di Francavilla al mare, là dove il Michetti trova i modelli femminili dei suoi belli quadri, due villanelle morirono fulminate, perchè toccarono un filo che era caduto a terra. Si debbono domandare le reti metalliche anche per le trazioni mediante funi.

Non credo esatta l'affermazione che nelle contrade meridionali sia in uso la trazione mediante le funi. In alcuna piccola spiaggia i pescatori, i battellieri usano funi asperse di catrame; altra cosa è questa legge che contiene grave responsabilità.

Raccomando all'onorevole ministro, che esercitando la potestà regolamentare, tenga conto della mia raccomandazione. Egli ha parlato della sorveglianza: voglia studiare anche le resistenze che adesso sorgono non soltanto tra il Genio civile e la prefettura, ma tra gli appaltatori delle strade e i concessionari di detti esercizi. Gli appaltatori fanno opposizione, domandano e vogliono indennità per qualsiasi opera che si debba costruire sulle strade, che hanno in appalto.

Detto questo, io me ne rimetto al Senato; ed avrò fatto anche oggi il mio dovere.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non dubiti il senatore Pierantoni, che nel regolamento si terrà conto delle sue osservazioni.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Mi permetto di sottoporre al ministro se non sia il caso di fare una inversione. Il testo proposto dall'onorevole ministro direbbe che il regolamento sarebbe presentato su proposta del ministro di grazia e giustizia, d'accordo con gli altri due ministri.

Ora, se io non erro, trattandosi della iniziativa per un regolamento che concerne l'impianto di vie funicolari, destinate soprattutto per le esigenze della agricoltura e della industria privata, parrebbe a me che il regolamento dovesse essere invece proposto dal ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo con gli altri due ministri. Io penso che forse la proposta sarebbe venuta dal ministro di agricoltura, ma che per una specie di sentimento di riservatezza, egli sia stato condotto a proporre la formula che è stata letta. Ma, se l'Ufficio centrale non trovasse a ridire sulla mia osservazione io proporrei questo emendamento, che, cioè, il regolamento sia proposto dal ministro di agricoltura, industria e commercio d'accordo con gli altri ministri.

CADOLINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI, *relatore*. A me sembra che la proposta sia opportuna. Mentre è giusto che il ministro di grazia e giustizia sia sentito, perchè si tratta di tutelare le proprietà, contro il pericolo che queste sieno assoggettate a servitù troppo gravose, par chiaro che più di questo il guardasigilli non abbia da fare. Tutti gli altri provvedimenti concernono piuttosto i lavori pubblici e l'agricoltura e commercio e non questioni di diritto civile.

Pare adunque che la proposta Casana sia molto opportuna.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io me ne rimetto al Senato, e faccio notare che la mia proposta era stata motivata dall'ordine con cui i tre ministri erano stati indicati nell'articolo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Il senatore Casana mantiene la sua proposta?



CASANA. È accolta dall'Ufficio centrale e dal ministro. quindi la mantengo.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 12 così modificato:

« Le norme per la sorveglianza della esecuzione e per la esecuzione della presente legge, saranno stabilite per mezzo di un regolamento da approvarsi con un decreto Reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo con i ministri di grazia e giustizia, e dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato ».

(Approvato).

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato confida che il Ministero studierà speciali provvedimenti legislativi intesi ad agevolare le concessioni di vie funicolari aeree, aventi scopo industriale e di servizi pubblici, e passa all'ordine del giorno ».

Lo pongo ai voti. Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di progetti di legge.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge, già approvati dalla Camera elettiva:

« Pagamento di lire 259,503.30 dovute all'amministrazione dell'ospedale di S. Matteo in Pavia in compenso della maggiore spesa sostenuta nel mantenimento dei malati degenti nelle cliniche universitarie »;

« Consiglio superiore, uffici e personale delle antichità e belle arti »;

« Concorso dello Stato nelle spese per la VII esposizione internazionale d'arte nella città di Venezia ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge, ai quali sarà dato corso a termini del regolamento.

Discussione della relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva: « Regio decreto 7 giugno 1906 col quale si dava esecuzione alla Convenzione supplementare modificante gli articoli VIII e IX del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Siam » (N. LXXVIII-A - Documenti).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione della: Relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva: « Regio decreto 7 giugno 1906, col quale si dava esecuzione alla Convenzione supplementare modificante gli articoli VIII e IX del trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia ed il Siam (N. LXXVIII-A Documenti).

Dichiaro aperta la discussione sulle conclusioni della Commissione.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Se io potessi oggi tacere, con buon animo tacerei; ma è impossibile il silenzio nella discussione della relazione della Commissione, la quale informa il Senato intorno al merito della registrazione dei decreti voluti dal Ministero, e ne dico la ragione. Non si tratta nel caso di una di quelle volte, in cui i decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* sono eseguiti, benchè mancanti della necessaria approvazione della legge; antico abuso, che potrà essere corretto solo quando sorgerà l'organizzazione in un Consiglio speciale di legislazione, che conciliando l'azione legislativa dei diversi Ministeri, potrà tutelare i sommi principii del diritto statutario; invece la questione che oggi si deve esaminare è di grande importanza, e spero possa servire per ottenere dall'onor. ministro degli affari esteri l'abbandono non di una consuetudine, ma dirò dell'errore delle Amministrazioni contro l'azione legislativa.

La relazione a noi presentata e la corrispondenza corsa tra il Ministero degli esteri, quello di grazia e giustizia e le deliberazioni della Corte dei conti, o poco o nulla fanno a noi comprendere la materia contenuta nel Trattato o Convenzione, che dir si voglia. Conviene adunque esporre il valore delle convenzioni, delle quali si fa cenno negli atti ora detti.

Il nostro Regno ha pochissimi accordi internazionali, in cui è parte stipulante il Regno di Siam. Quel Regno aderì alla Convenzione di Ginevra per il trattamento dei feriti in guerra,

adottò la convenzione telegrafica internazionale di Pietroburgo ed altre convenzioni posteriori sull'introduzione delle bevande alcoliche, fu parte stipulante nella Conferenza dell'Aja del 1899. Con la nostra nazione stipulò un trattato di amicizia, commercio e navigazione il 3 ottobre 1868 in Londra. Per delegazione data al nostro ambasciatore del tempo, al mio amico conte Maffei, e per delegazione data dal Re del Siam ad un membro della società Reale, della Gran Bretagna Sir John Bowring, il trattato sanzionò pace ed amicizia perpetua, introdusse il diritto di legazione, il diritto consolare e il rispetto della religione cristiana per quelli che la professano e la insegnano. Volle con l'articolo VIII, di cui non era stata data notizia al Senato, che i sudditi italiani facessero la registrazione alla Legazione o al Consolato, stipulò l'obbligo di non abbandonare il Siam, se le autorità siamesi provassero la esistenza di legittimi impedimenti alle autorità.

L'articolo IX, riconobbe la giurisdizione al Console e all'agente diplomatico, che dovevano definire qualunque disputa civile, unitamente ai funzionari del Siam e commise il giudizio delle delinquenze alla Legazione o ai Consolati quando l'imputato fosse italiano. Chi conosce e ricorda la Legge consolare, subito intende che l'articolo IX violava le sanzioni della giurisdizione consolare segnate agli articoli 112, 113 e 114; onde il 6 dicembre dello stesso anno gli stessi plenipotenziari con una dichiarazione annessa al trattato fecero emendazione, obbligandosi a interpretare l'articolo IX secondo il testo della Legge consolare 26 gennaio 1866 ora detto.

Era naturale l'applicazione della giurisdizione consolare, perchè il Siam non si poteva arrogare e per il suo organismo politico, e per la sua civiltà e per la sua religione, (quella dominante è il Buddismo) la potestà di giudicare le questioni civili e penali tra Italiani.

Il trattato fu scritto in due lingue: la italiana e la inglese; ma l'articolo 20 dichiarò che il testo inglese era accettato da ambe le parti come vera interpretazione del significato del trattato stesso. Il quale introdusse altre buone istituzioni; quali, gli arbitrati internazionali, prescrivendo che tutte le controversie, che sorgessero sarebbero giudicate per arbitri; introdusse il rispetto della proprietà privata nella guerra marittima, principio che esiste nel no-

stro Codice della marina mercantile e che fu introdotto in parecchi trattati, specialmente in quello con l'America, rispetto, di cui ancora si disputa nel diritto moderno. La Conferenza dell'Aja se ne dovrà occupare nella prossima sua adunanza. L'argomento, quello del 1894, fu rinviato. Il trattato stipulò del pari la clausola della nazione più favorita.

E pertanto il Ministero di grazia e giustizia e quello degli esteri sostennero, non par vero! che anche prima di stipulare le modificazioni agli articoli VIII e IX, avevano studiato se fosse da approvarsi per legge la convenzione, e il quesito fu risolto negativamente, giungendo persino a scriversi CHE IL REGNO DEL SIAM NON È E NON FU MAI PAESE DI CAPITOLAZIONI, com'è affermato nella lettera del Ministero di grazia e giustizia del 19 settembre 1906.

È strano ancora il fatto che il Consiglio dei ministri ai 21 gennaio 1907, chiedendo la registrazione con riserva, affermò che il R. decreto istituiva una giurisdizione consolare, e nella mente del ministro di grazia e giustizia e del Ministero degli affari esteri è questa convinzione, che, allora quando in un trattato si introduce la giurisdizione consolare, variandosi la legge consolare italiana, non sia necessaria una legge, e si dimenticò che la giustizia internazionale mista in Egitto fu approvata per legge specialmente, perchè restringeva la giurisdizione dei consoli.

Il Ministero volle obliare il canone scritto nella Costituzione che affida al Re e alle due Camere il potere legislativo e l'altro sanzionato nelle Disposizioni generali: che soltanto la legge posteriore può derogare l'anteriore.

Poichè la legge del 22 ottobre 1871 perfezionò la validità del trattato e ne rese possibile la esecuzione, era cosa innegabile che qualsiasi modificazione, aggiunta, o aumento, che si volesse fare al trattato, dovesse essere approvata per nuova legge.

Ed ora mi convien fare discorso dei fatti internazionali che addussero la necessità della convenzione.

L'onor. Mirabello, più che tutti gli altri ministri, può in Senato darmi testimonianza della esattezza delle notizie, che, come la memoria mi detta, io darò. I Francesi fanno risalire le relazioni della loro patria col Siam all'epoca di Luigi XIV. Tre ambasciate andarono a diver-

tire grandemente le dame e i cavalieri in Versailles.

Un greco al servizio del Siam, Costanzo Folkon, aveva pensato ad un'alleanza col *Re Sole* per respingere le invasioni olandesi nella valle del Mekong.

Le squadre mandate a Bangkok sotto gli ordini del Cav. De Chaumont, non impedirono agli Olandesi di restare nel paese. Lo lasciarono spontaneamente e furono sostituiti dagli Inglesi. La loro penetrazione nell'isola di Malacca inquietò grandemente il Siam che si sentì minacciato nella sua indipendenza. Corse lungo tempo; si stipulò tra il Siam e l'Inghilterra il trattato del 15 aprile 1856. Per avere la protezione della Francia il Siam stipulò con detta nazione un altro trattato del 15 agosto 1896. Una sola differenza corse tra questi due trattati. La Francia poteva far rimontare le sue navi sino a Bangkok alla sola condizione di avvertire l'autorità siamese; l'Inghilterra non permetteva alle navi britanniche di passare Pahang senza il consenso del Siam.

Grandissime furono le mutazioni avvenute nell'Oriente dopo le guerre, che seguirono, e non è qui il luogo di parlarne. L'Annam, il Tonkino, il Cambodge, la Birmania, la Cina furono il teatro delle lotte di supremazia e di espansione coloniale. Il Siam nel 1896 ebbe garantita la sua integrità per un accordo tra l'Inghilterra e la Francia, dopo che questa gli tolse 110 miglia quadrate di territorio, onde glie ne restarono 200,000.

Nel 1903 per trattato il fiume Mekong fu dichiarato confine tra i possedimenti francesi e il Siam. Kedah, Patani, Kelantan e Iringann nella penisola Malese riconoscono la sovranità del Siam e pagano tributi a Bangkok.

Altri Stati come quelli di Lahos, Lakon, Lamponki, Nan Pree ed altri si trovano nella stessa condizione verso il Governo di Bangkok. La popolazione del Regno è composta da emigranti Birnesi, Indiani, Cambogiani, Cinesi e della razza di Lahos che compongono il maggior numero della popolazione, ma è difficile fare esatte statistiche, lo sa l'amico Sonnino, perchè sono paesi che calcolano solamente gli uomini, non le donne.

Il trattato del 3 ottobre 1868 è perpetuo. Non sappiamo per quali ragioni, per quali ini-

ziative si volle da noi una revisione, ch'è detta convenzione complementare.

Risulta dalla corrispondenza tra il Ministero di grazia e giustizia e la Corte de' conti che la Convenzione dell'8 aprile 1905 fu stipulata a Parigi dell'illustre nostro collega e valoroso diplomatico il conte Tornielli, che n'ebbe il mandato dal nostro Ministero, perchè in Roma non vi è ministro siamese, non un console. Testè ho avuto il decreto dall'onorevole ministro degli affari esteri ed ho ponderate le modificazioni introdotte al trattato del 1868.

Il Ministero di grazia e giustizia affermò che la Convenzione ha migliorato il trattato, che ha assicurato eguaglianza di trattamento agli Italiani. Invece l'art. 1 non comprende soltanto gli Italiani, che si devono iscrivere al consolato o alla legazione, ma anche le *persone appartenenti ai possessi italiani*. Dunque pare che il Ministero abbia voluto provvedere alle popolazioni che per la nostra espansione coloniale mutarono sudditanza. Sarà così? Crediamolo. L'art. 3 reca che nelle provincie di Chiengmai di Lakgon, di Lamgoon, tutte le cause civili e penali nelle quali sia parte un suddito italiano, saranno portate davanti alla Corte internazionale siamese. Questa è una radicale modificazione fatta al sistema delle capitolazioni compreso ed accolto, come ho detto, nell'articolo 9 del trattato 3 ottobre 1868.

È cosa nota che per l'Africa, meno l'Egitto, il console giudica le contravvenzioni, ch'egli è giudice istruttore, e ch'è competente il Tribunale consolare e che la Corte d'appello di Ancona è competente, per le altre parti è competente la Corte di appello di Genova.

La dichiarazione da me ricordata, allegata alla Convenzione del 1868, adduce l'osservanza degli articoli 112, 113 e 114 della legge consolare. Invece ora in alcune provincie si dice competente la Corte internazionale siamese. Però il console ha il diritto, se il convenuto sia italiano, di avocare a sè la causa: il console da questo momento sarà solo competente, e le autorità siamesi gli daranno assistenza. Non abbiamo informazioni che abbiano accompagnato il decreto, talchè non sappiamo per quale ragione si sia derogato alle regole di competenza, perchè si volle una disposizione nuovissima. Il console può avocare la causa se lo CREDA OPPORTUNO. Stranissima è la potestà

facoltativa data al console, per cui non si sa chi sia il vero giudice naturale.

Farò uno studio diligente della convenzione per sollevare in altro tempo la discussione. Io comprendo che si possa studiare una riforma; in Egitto vi è la giustizia mista. Il Governo e la maggioranza del Parlamento vollero fondare colonie, avere possessi sino nella regione equatoriale. I popoli assoggettati al nostro dominio non possono venire a piatire avanti la Corte di appello di Genova. Essi non possono avere la protezione del diritto giudiziario penale. Si poteva stipulare la competenza della nostra magistratura di Massaua come sede di appello.

L'art. 3, che modifica l'8, vuole che sempre gli appelli siano proposti innanzi alla Corte internazionale. Il testo inglese rimase imperante per la vera interpretazione della Convenzione. Il Governo sa dire che cosa sia la Corte internazionale siamese? Se non riesco a scoprirla, saprà indicarmela. Questo è quanto rapidamente ho avuto in memoria e credo di essere esattissimo. Feci studio delle vicende del Siam, perchè il Re da poco morto ebbe per consulente legale il rinomato mio amico, il fu Gustavo Rolin-Jacquemys, colui che promosse la fondazione dell'Istituto di diritto internazionale. E durante la lunga e grande lotta tra il Siam, la Francia e l'Inghilterra, i Gabinetti europei si meravigliavano della splendida forma che la Cancelleria degli affari esteri usava, della profonda conoscenza del diritto internazionale, che le Note diplomatiche contenevano. L'illustre uomo le scriveva.

Io ho date notizie, che credevo necessarie; sono col giusto giudizio della Corte dei conti, la quale considera che per il principio generale di diritto costituzionale non si possa modificare una legge con atto del potere esecutivo, ma con altra legge.

Voglio credere che l'errore sia avvenuto in un momento nel quale l'onor. Gallo era in cattive condizioni di salute; onde non ebbe tempo di ponderare il parere da lui sottoscritto: non potrei dire parola alcuna contro un amico ed un uomo benemerito, di cui rimpiango la perdita.

Quali sono i rimedi? L'onor. relatore, il senatore Sonnino che soletto, senza compagnia, siede su quel banco delle Commissioni quasi sempre squallido e abbandonato come un deserto e dove il relatore rimane simile a piccola

oasi (*ilarità*) ha rilevato che la Commissione riconosce valide le considerazioni della Corte e invoca il voto del Senato, affinchè sia mantenuto intatto il principio costituzionale.

Penso che la lealtà e il sentimento dei ministri, che vogliono intatte le forme e le competenze parlamentari, non possono non riconoscere l'errore.

Io però, per non stancare più oltre il Senato e per non stancare me stesso, terminerò con una esortazione. Onorevole ministro degli affari esteri, faccia una volta una buona riforma, riordini il Ministero per questa materia, tanto delicata, ed ella sarà benemerito della patria e dell'avvenire.

Ed ora debbo ringraziare il Senato di avermi prestato attenzione. Sono un proletario intellettuale, ma oggi non ho fatto sciopero, anzi sono venuto a compiere il mio dovere. (*Approva-*

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione per i decreti registrati con riserva.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Non vi è dissenso circa la deliberazione che deve prendere il Senato circa il decreto poichè la Commissione propone di sanzionarlo; non vi è dissenso circa il vantaggio della Convenzione che ha modificato il trattato col Siam del 1868, poichè lo stesso senatore Pierantoni che ne ha fatto una lunga analisi, ne ha riconosciuto i pregi. A che dunque si restringe la controversia sorta dinanzi al Senato? È questione semplicissima. Nessuno contesterebbe che l'argomento che è oggetto dell'atto addizionale se fosse indipendente dal trattato del 1868, non avrebbe dovuto avere altra sanzione che quella del decreto Reale, poichè la materia di cui si tratta non rientra in nessuno dei casi di cui si occupa l'art. 5 dello Statuto nel prescrivere la

sanzione legislativa. Perchè questa sanzione legislativa era domandata dalla Corte dei conti e perchè la ritiene necessaria la Commissione? Non già per ragioni di materia ma perchè l'atto addizionale modifica il trattato del 1868 che è stato approvato per legge. Ora quel trattato fu approvato per legge poichè vi erano degli articoli che riguardavano il regime finanziario dello Stato; da ciò si determinava la competenza diretta del Parlamento.

Vi erano poi altri articoli che non riguardavano il regime finanziario dello Stato, e che quindi avrebbe potuto essere sottratti alla competenza del Parlamento: ma poichè il trattato formava un tutto unico, come si è sempre fatto in simili circostanze, l'intero trattato, senza stralciare alcuna disposizione, fu approvato per legge. Il relatore dice: Facciamo salva la questione di principio poichè non può ammettersi che una disposizione legislativa possa essere modificata per decreto Reale. Ora io non voglio fare qui questioni teoriche. La Commissione dice: non pregiudichiamo il principio. Consento anch' io a non pregiudicarlo. Il senatore Pierantoni m'invita a studiare per regolare in modo definitivo questa materia che lo stesso relatore ha riconosciuta essere regolata da norme poco definite e non assolute. Accetto volentieri l'invito dell'onor. Pierantoni, ma tengo che il Senato sappia che se io con la concordia del Ministero di grazia e giustizia, severamente giudicato dal senatore Pierantoni, mi sono limitato a comunicare questo atto al Parlamento senza portarlo alla sua approvazione, è perchè in questo senso vi sono costanti precedenti. Quindi se vogliamo affermare il principio desiderato dalla Commissione, occorreranno disposizioni che contrastino a quanto si è fatto fino ad ora. Vedo che l'onor. Pierantoni fa dei segni di diniego: io però gli citerò degli esempi che sono molto chiari.

Per esempio: negli antichi trattati di commercio le Convenzioni consolari facevano parte dei trattati stessi; così era per il trattato di commercio con l'Austria-Ungheria del 1867, insieme al quale fu approvata la Convenzione consolare che faceva parte del trattato; così per il trattato coi Paesi Bassi del 1873. Che cosa è avvenuto dopo? Sono state stipulate delle modificazioni a quella Convenzione consolare che era stata approvata per legge insieme

col trattato di commercio; ebbene l'effetto a questa modificazione è stato dato non per legge ma per decreto Reale.

Il trattato di commercio con la Colombia del 1892 fu modificato con Atto addizionale del 1896, e siccome questo Atto non riguardava la questione finanziaria, ebbe piena efficacia mediante Regio decreto, e notate nell'uno e nell'altro caso questi decreti furono registrati alla Corte dei conti che non mosse affatto osservazioni che ha mosso ora. E quindi mi permetto rilevare che non è interamente esatto quanto è affermato dalla relazione, che cioè la Corte dei conti nelle osservazioni fatte al decreto presente si sia uniformata ad un principio uniformemente propugnato. Questo non è esatto perchè negli esempi da me citati la Corte dei conti non fece mai alcuna osservazione.

Abbiamo poi l'esempio dell'Atto di Algeciras. Il trattato col Marocco del 1891 fu approvato per legge perchè vincolava il regime doganale italiano; l'Atto addizionale di Algeciras, invece vincola soltanto il regime doganale marocchino e quindi basta la semplice comunicazione al Parlamento e non occorre una legge.

Questi esempi valgano a scagionare il Ministero se ha seguito una procedura simile in questa materia. Consento però a non pregiudicare il principio ed accetto volentieri di studiare per vedere di regolare con norme fisse e precise la questione.

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Onorevole ministro, io non ho fatto atto di negazione, invece scrivevo. Ella che ha veduto il movimento della mia mano, ha creduto che avessi fatto un diniego. Chi ha il diritto di replicare sa il dovere di non perturbare l'oratore, per quanto io conosca che l'onorevole mio amico sa mantenere bene il campo oratorio. Mi duole che ella voglia invocare l'articolo 5 dello Statuto, che non gli dà il dovere di presentare alla Camera i trattati di commercio. Ella è in fallo, perchè se non ha il dovere di presentare i trattati di commercio, ha bensì l'altro di comunicare i documenti e le informazioni. Non mi obbligherà a leggere lo Statuto. L'obbligo di presentare documenti, o informazioni, è dato per conoscere le ragioni che abbiano motivato le convenzioni, per farne conoscere i fini e dare luogo al sindacato par-

lamentare. Non è esatto il dire che i soli trattati, che contengono deroga alla legge generale delle dogane o adducono oneri finanziari, sollevano la necessità di chiedere l'approvazione per leggi dello Stato.

Nelle materie legislative i trattati debbono perfezionarsi per votazione di legge. Una serie costante di precedenti contrari a quei pochi casi di omissione della potestà legislativa, che ella ha citati, io dedussi altre volte e potrei ricordare i casi ch'ella invocò: appartengono all'epoca prima dell'Italia, al 1863 e 1864...

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Ho citato anche il 1890, 1891, 1892 e 1896.

PIERANTONI... Non dubiti io le so tutte queste cose, perchè è mio dovere saperle. E come vuole lei che le sapesse il Senato quando non vi era la Commissione dei trattati? Si ricordi anche che i Ministeri precedenti usavano comunicare soltanto alla Camera dei deputati le convenzioni, e che non si osservava lo Statuto che ordina che debbono essere presentate alle DUE ASSEMBLEE. Per questa mancata comunicazione i senatori non potevano conoscere gli errori. Un giorno, a mia richiesta, il signor Presidente lesse a Lei ministro nel suo primo esordio ministeriale, che le convenzioni debbono essere comunicate alle due Camere legislative.

Io sostenni una lunga discussione qui in Senato contro il collega Visconti-Venosta, il quale sosteneva l'antica erronea pretensione, che Ella, onorevole signor ministro, ha trovata radicata nell'animo degli impiegati del Ministero, di non portare alla discussione del Senato le convenzioni dell'Aja sottoscritte del 1899.

Io dimostrai che vi erano tre parti nelle quali le Convenzioni dell'Aja avevano derogato alle nostre leggi: 1<sup>o</sup> per il diritto di far testamento dato ai prigionieri presso il campo nemico, dimostrai che non poteva essere ampliato il testamento militare regolato nel Codice, non per decreti nè per concordia di trattati; 2<sup>o</sup> si erano dispensati dalle tasse tutti gli invii di sussidi, di soccorsi e di medicinali alle Commissioni di soccorso in guerra; 3<sup>o</sup> si concedevano le immunità diplomatiche agli arbitri che potrebbero venire nel Regno, onde le persone che eserciteranno tale ufficio non goderanno delle immunità diplomatiche.

L'onor. Zanardelli riconobbe la giustizia delle mie osservazioni e da quel momento in poi, con

tre leggi, delle quali io ebbi l'onore di essere relatore, fu riaffermato il principio costituzionale che la materia legislativa sia di pertinenza del potere legislativo, anche nelle stipulazioni internazionali.

Se Ella, signor ministro, parla di qualche altro caso in cui altri non abbia aperti gli occhi, le rispondo che qualche volta dormì anche Omero. Verità è questa che noi abbiamo sempre combattuto l'abuso, e se si dovesse seriamente correggere il vizio del decreto, Ella dovrebbe presentare una piccola legge per far esaminare la convenzione dalla Commissione dei trattati.

Queste cose ho dovuto aggiungere perchè non rimanga affermato negli atti ch'Ella, o i suoi futuri successori, da qui a cinquant'anni, possano continuare in quegli abusi che la Corte dei conti ha voluto correggere. Ancora una volta ripeto che detta convenzione doveva essere applicata per legge come fu del trattato del 3 ottobre 1868, perchè deroga alla legge consolare, la quale istituì i tribunali in quel paese, e alla legge del 1868.

Il trattato approvato con la legge del 23 ottobre 1868, se ben ricordo, non portò deroga alle leggi di finanza, nè onere alcuno all'Italia. Il Siam non aveva una finanza ordinata ad uso europeo; onde notificò a noi quello che sarebbe stato il suo regime doganale per le importazioni italiane; e credo che d'Italiani nel Siam ve ne siano pochi.

Non si abbia a male il ministro Tittoni di questa mia risposta, perchè noi abbiamo già dichiarato che i ministri spesso sono costretti a difendere cose non corrette che commisero i loro dipendenti.

Io ho parlato perchè non vorrei che rimanesse il dubbio che quanto ho detto sia esagerazione in materia dubbiosa per cui si possa avere l'arbitrio di presentare o non presentar legge.

È inutile che poi io parli dell'Atto di Algeciras, perchè anche su quelle disposizioni avrei le mie osservazioni da fare. Anche in quel trattato vi sono derogazioni al diritto prima esistente. Ma ella riconoscerà che la convenzione internazionale di Algeciras fu presentata alla Camera senza documenti o informazioni, onde ho chiesto che mi si permetta di leggere i verbali per compiere il mio dovere: ogni giorno

gli studenti vogliono sapere di quelle stipulazioni.

Potrei narrare la storia di Algeciras; ma dell'Atto ne parleremo a tempo opportuno.

SONNINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO, *relatore*. Non entrerò in una questione di diritto costituzionale per cui mi sento incompetente.

Nella relazione ho esaminato con attenzione le ragioni addotte sia dal ministro sia dalla Corte dei conti e al modesto lume del buon senso, mi sembrarono chiare le conclusioni.

L'onorevole ministro accennando alle modificazioni portate alla Convenzione dell'8 aprile 1905 osserva che si trattava di materia che se non vi fosse stata la detta Convenzione col Siam, si sarebbe regolata senza discussione con decreto Reale, ed è appunto per questa ragione che abbiamo finito per concludere che si doveva tirar via sulla forma salvando la questione di principio. Ma la irregolarità esiste perchè quella Convenzione fu votata e divenne una legge e la tendenza dell'autorità esecutiva di invadere il campo dell'autorità legislativa non è dubbia, sebbene non vi sia in ciò nulla di assolutamente condannabile.

Ogni organismo sano e potente cerca di affermarsi, e non è che colla resistenza che si ottiene un equilibrio nella vita. Tocca al Parlamento di difendere i suoi diritti con pari energia, come vediamo accadere in altri Parlamenti più di noi gelosi delle proprie competenze.

L'onorevole ministro però osservava che non era esatto quello che io aveva affermato, cioè che la Corte dei conti si era uniformata ad un principio da essa costantemente propugnato. Veramente ritengo che la Corte dei conti si sia sempre lasciata guidare da questo desiderio. Anche l'altr'anno fui relatore per un decreto che modificava un altro decreto che già aveva forza di legge, per cui fu accolta dalla Corte dei conti con riserva. Si trattava di estendere a certi nuovi funzionari del Benadir, la competenza istruttoria, mentre un precedente decreto indicava tassativamente quali dovevano essere. Ebbene anche allora la Corte dei conti vigorosamente si oppose e non mi pare giusto dire che essa non abbia sempre cercato di salvaguardare le nostre prerogative. Nel caso speciale va bene che gli articoli modificati sono di natura tale

che a caso vergine avrebbero dovuto farsi per decreto Reale; ma essendo esse ormai parte integrante di una legge non potevano mutarsi che con altra disposizione legislativa. E basta a tal proposito tener conto di ciò che si legge all'art. 5 sulle disposizioni preliminari del Codice civile ove si dice: « Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori o per dichiarazione espressa del legislatore ».

Ora se questo precetto è buono per l'interno, è buono anche per la parte.

Ad ogni modo credo che non valga la pena di continuare nella discussione, e siccome l'onorevole ministro ha dichiarato che aderiva al desiderio della Commissione che non sia in nessun modo pregiudicato il principio; e trattandosi effettivamente di un provvedimento che avrebbe potuto fare in altre circostanze con semplice decreto Reale, prego il Senato di sanzionare questo decreto.

Se poi vi sono capitolazioni come sostiene l'onorevole Pierantoni oppure gli articoli modificati per la loro importanza sembrano tali di aver bisogno di una vera e seria discussione; e allora non c'è altro che l'onorevole Pierantoni presenti un ordine del giorno, ed il Senato deciderà.

PIERANTONI. Un ordine del giorno? Ma ve ne sono tanti che non sono stati mai eseguiti.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Dato il consenso della Commissione di non pregiudicare la questione di diritto, la discussione si riduceva a poco. Io mi dichiaro pago di quello che ha detto il relatore. Solo gli faccio osservare che, quanto alla giurisprudenza della Corte dei conti, stanno pure i casi tipici detti da me, di decreti registrati senza riserva. Posso passare le date all'onorevole relatore che può controllare la mia affermazione. Devo poi una parola di risposta all'onorevole Pierantoni.

Le sue osservazioni non mi dispiacciono in alcuna guisa; però non posso accettare la sua definizione della funzione del ministro che consista nel sostenere cose che non si reggono in piedi. Non l'ho mai intesa in questo modo; ho portato sempre avanti al Senato una convinzione ferma e sincera come in tutte le altre circostanze.

A me sarebbe difficile, dopo il discorso dell'onorevole Pierantoni, sia pure così dotto e abbondante di erudizione, di condurre la questione ai precisi termini dai quali appunto, egli, trascinato nella foga della sua dottrina, qualche volta si allontana. Egli fa appunto al Ministero degli esteri perchè insieme alle convenzioni non è stata presentata la corrispondenza diplomatica. Ma questo non si usa mai farlo; la corrispondenza diplomatica per i trattati di convenzione e per i trattati di commercio si è presentata solo qualche volta, quando le Commissioni parlamentari lo hanno espressamente domandato; ed anche in questa presentazione, poichè i documenti diplomatici che contengono anche dispacci cifrati che riferendosi ad argomenti di attualità non potrebbero essere resi di pubblica ragione senza grave danno degli interessi dello Stato, anche in queste comunicazioni il ministro degli esteri, per la responsabilità che incombe su di lui, usa un potere discrezionale rifiutando quei documenti di cui non crede che la pubblicazione possa essere utile per gl'interessi dello Stato.

Il senatore Pierantoni ha anche parlato di oblii del ministro degli affari esteri verso il Senato. Io non ne conosco, e posso dichiarare che da parte mia ho sempre manifestato il più alto rispetto per questo alto Consesso, del quale ascrivo ad altissimo onore di poter far parte.

Del resto una frase che egli ha pronunciato è mia giustificazione. Egli ha dichiarato che questi oblii ed errori rimontano specialmente all'onorevole Visconti-Venosta; e poichè ho sempre avuto l'abitudine di venerare come mio maestro quell'illustre uomo, questa critica ritengo sia per me la maggior lode che il senatore Pierantoni poteva pronunciare.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Sono dolente che il ministro degli affari esteri, che io urbanamente aveva messo fuori della questione, dicendo che per la consuetudine o l'ordinamento del Ministero, a cui presiede di addimandare al Ministero di grazia e giustizia parere sulle questioni costituzionali e giuridiche, aveva sostenuto presso la Corte dei conti errore anzi gli errori, che si leggono nella lettera del 19 settembre 1906. Tra tanti errori ripeto i seguenti: che il Siam non fosse paese a capitolazioni e che la Convenzione

degli 8 aprile 1905 può apportare soltanto qualche variante a stipulazioni che non avevano bisogno dell'approvazione legislativa. Ho detto che quando un ministro insiste presso la Corte dei conti ed ottiene la *registrazione con riserva*, viene nell'agone parlamentare a fare la difesa degli errori, cercando di eludere la istituzione della registrazione con riserva, che vuole l'esame della legalità dell'atto o decreto registrato.

Egli ha affermato che la foga della mia parola mi abbia portato a parlare di altre cose. Re-spingo tale censura; mai quanto questa volta mi attenni esattamente all'argomento.

Sappia il Senato che io non conoscevo neppure il testo del decreto che poco fa mi è stato favorito dall'onor. ministro. Dopo che l'ho letto gliel'ho reso. Come poteva io credere che ella venisse a parlare di Algeciras e del Marocco? In sede opportuna parlerò dell'Atto internazionale di Algeciras.

Che importanza può avere il fatto che la Corte dei conti lo registrò senza opposizione? Io ho trattata la questione nel suo vero aspetto. Se la convenzione fosse stata una correzione di trattato di commercio ella doveva comunicare i documenti, le informazioni, secondo l'art. 5 dello Statuto. Ma chi non sa che la legge posteriore soltanto può derogare l'anteriore? Ella ha soggiunto che non tutti i documenti diplomatici si possono comunicare. Non li ho chiesti tutti, chè sapevo prima ch'ella diventasse ministro, che si costuma di comunicare quelli che non compromettono le convenienze internazionali, altrimenti la Costituzione sarebbe sanzione vana.

E quanto ai Libri o verdi, o gialli o *bleu*, ossia alle collezioni dei documenti diplomatici, vo' dire all'assemblea il pensiero di un ministro inglese, il quale scrisse che quando un uomo comunica alle assemblee una grande selva di documenti di Stato mostra di non voler essere sindacato, perchè in tal caso nessuno li legge e le questioni non sorgono; invece quando si fanno pubblicazioni compendiose, allora si comprende la condotta ministeriale. Ella non vuole dare alcuna informazione; io non le vo' dare altre risposte, e scriverò una Memoria utile per l'opinione pubblica e per i Ministeri. Potrei pertanto ricordare che feci una speciale interpellanza all'onor. Di Rudinì (non so se stimi il Di Rudinì suo maestro,



ma il Rudini usò forme correttissime), nella quale dimostri che una serie numerosa di trattati non era stata approvata con legge. Quel ministro mi die' ragione sul canone costituzionale da lei violato, e mi promise che avrebbe fatta compiere la cernita dei detti atti e sarebbe venuto a proporre una sanatoria alla inosservanza della divisione dei poteri e della giusta potestà del Parlamento. Dopo breve tempo diede le dimissioni e nella rapida vicenda dei Ministeri la promessa non fu adempiuta. Ieri l'altro feci riserva per le stesse ragioni, quando parlai dell'accordo stipulato con la Francia e l'Inghilterra per lo impedimento del commercio delle armi nel Mar Rosso e nella costa dell'Oceano Indiano.

Torno a ripetere che i trattati che modificano la legge consolare sono una convenzione la quale modifica altra convenzione approvata per legge perciò debbono essere approvati per altra legge, per il canone costituzionale che sanziona solamente che la legge posteriore possa cambiare l'anteriore. Tali argomenti addimostrano la giusta opposizione della Corte dei conti e la illegalità della voluta registrazione con riserva. Se il ministro lo vuole, prima di sollevare altra identica questione, qui, ove fortunatamente non vi sono partiti politici, pubblicherò una breve Memoria. Io so perfino la persona che le ha dato gli addotti precedenti...

TITTONI, *ministro degli affari esteri (interrompendo)*. Senta, senatore Pierantoni, ella non può dar lezioni come le piace a tutti quanti. Io non ho bisogno che nessuno mi dica quel che devo dire al Senato; la dottrina non è suo privilegio, e non glielo riconosco.

PIERANTONI. Non ho detto che lei si faccia fare i discorsi; ho detto che conosco chi raccolse i precedenti che, con i recenti, furono quelli che l'onor. Di Rudini mi comunicò. Ora sarebbe strano se io non ammettessi che lei abbia, come gli altri ministri, collaboratori!

D'altronde che cosa ella vuole da me? Ieri l'altro ella censurò i suoi predecessori per la questione dell'Egitto e l'onor. Visconti-Venosta per la concessione del Governo della Somalia ad una Società commerciale. Sarebbe strano il pretendere che i senatori non debbano esercitare il loro dovere verso di lei.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva si alzi.

(Approvato).

Discussione del disegno di legge: « Costruzione di nuova sede pel Ministero di agricoltura, industria e commercio » (N. 497).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione di nuova sede pel ministero di agricoltura, industria e commercio.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 497).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LEVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI. Nulla ho da opporre alla sostanza del disegno di legge che sta dinanzi a noi.

Chiunque abbia conoscenza dei locali adibiti ad uso del Ministero di agricoltura, industria e commercio e ne abbia al par di me constatata la evidente insufficienza; chiunque sia edotto delle necessità sempre crescenti di tale dicastero non troverà ragione di osteggiare la erezione dell'edificio, giustamente richiesto. Letta però l'accurata, bella relazione dell'Ufficio centrale ho chiesto facoltà di parlare, perchè alcune delle idee in essa propugnate corrispondono perfettamente a quelle che io stesso manifestai in un documento parlamentare e che sostenni, or son alcune settimane, in altra sede, per una domanda analoga a quella che ora ci vien fatta.

La relazione dell'Ufficio centrale tanto chiara, particolareggiata ed esauriente, mi permette di evitare al Senato il tedio d'un mio discorso, di non uscire dai limiti, che mi son sempre imposto e non tace alcune delle ragioni che possono giustificare i dubbi, le esitanze, le esortazioni suscitate da questo disegno di legge.

Traendo ammaestramento dall'esperienza, dal coscienzioso esame di cifre indiscutibili, insieme a molte considerazioni d'ordine economico e finanziario, l'egregio amico, il relatore onorevole Di Camporeale, formula due proposte e manifesta i seguenti concetti: Necessità di evi-

tare il barocchismo e la megalomania nella costruzione; fare sì che i preventivi siano redatti in modo da non dare dolorose sorprese nei consuntivi; provvedere, infine, in modo assolutamente efficace, perchè l'edificio corrisponda, allorchè sarà compiuto, ai bisogni del dicastero per il quale si costruisce.

Questi sono i principali concetti, sui quali s'impenna la relazione e che si debbono incondizionatamente approvare.

Delle due proposte l'una riguarda il servizio burocratico, per il quale, come già avvenne in alcune amministrazioni ed istituti privati, si vorrebbe sostituito il sistema delle aule comuni a quello delle celle; l'altra proposta riguarda la presentazione eventuale al Parlamento dei progetti tecnici per costruzione di edifici, insieme ai disegni di legge coi quali si chiedono i relativi crediti.

Tutto ciò che è detto nella elaborata relazione intorno ai vantaggi e agli inconvenienti che risulterebbero dall'adozione della prima proposta, mi dispensa da molte parole; dirò soltanto che se il sistema delle aule comuni non può essere adottato per tutti i rami di un dicastero, certo per alcuni rami di esso ne sarebbe utilissima e raccomandabile l'adozione.

Meno pratica ed attuabile sarebbe, a mio modesto avviso, la proposta riguardante la comunicazione dei progetti tecnici insieme ai disegni di legge. Dati i nostri costumi, le nostre abitudini, le nostre tendenze, il passare dalle parole, dalle discussioni ai fatti, riuscirebbe talmente arduo da rendere difficilissima, se non impossibile, qualsiasi conclusione pratica.

Comunque siasi, io ho cercato di esporre il riassunto di ciò che è detto nella relazione dell'Ufficio centrale; crederei superfluo e troppo ardito dare altre spiegazioni, quindi mi limito ad associarmi a tutte le raccomandazioni fatte dall'Ufficio stesso, nella speranza che si dia ascolto alla voce giustamente ammonitrice, perchè è interesse di tutti che in avvenire non si rinnovino gli inconvenienti, i danni che tutti, dolorosamente, ma inutilmente, deploriamo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il senatore **Bettoni**.

**BETTONI.** La lettura della relazione pregevole dell'Ufficio centrale intorno a questa legge, mi aveva fatto al primo momento sorgere il dubbio che la proposta fatta dal Governo per la costru-

zione del nuovo palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio, non fosse meritevole di essere accolta tale e quale venne presentata.

Ma, dopo un esame più diligente e scrupoloso della questione, sono venuto a conseguenze opposte e ne dico le ragioni.

Premetto inanzi tutto che lo stesso egregio relatore conviene nella necessità di addivenire alla erezione del palazzo medesimo, e ciò per cause economiche, igieniche e via dicendo.

Colle pigioni che il Ministero paga, collo sfruttamento per altro scopo del palazzo attuale, si fa il servizio d'un'operazione tale, d'avere, senza sacrifici nuovi, la sede dell'importante dicastero.

Su tale punto adunque siamo tutti d'accordo.

Nasce invece discrepanza sulla scelta dell'area. Dice l'onor. relatore che l'area a Santa Susanna potrebbe esser venduta, ed acquistata altra ai Prati di Castello più a buon mercato con risparmio nella spesa totale.

Ma l'onor. relatore è, a mio avviso, ottimista nell'attribuire un valore di lire 200 al mq. all'area di Santa Susanna, ma ancor più roseo nel credere che ai Prati di Castello e presso il palazzo di giustizia si trovi facilmente un'area a lire 60 al mq.

Ciò che rende meno appetibile ed in conseguenza diminuisce il valore reale dell'area di Santa Susanna è la conformazione del terreno stesso, poco adatto ad esser frazionato in lotti, mentre ciò è indifferente per un unico fabbricato come è l'attuale da costruire.

Ed oltre a ciò danneggia detto terreno agli effetti d'una vendita, la servitù artistica dei resti delle mura Serviane.

Pregio invece di detto terreno è la minore necessità di fondazioni, poichè a pochi metri si incontra una platea solida, mentre è risaputo che ai Prati di Castello non si hanno spesso uguali fortune. È quindi da dubitare che se anche l'ipotesi dell'onor. relatore si avverasse di poter vendere a 200 lire quel che si potrebbe riacquistare a lire 60, le riserve della terra facilmente si rimangerebbero la differenza.

Ma poi, una ragione di vera opportunità milita per collocare a Santa Susanna il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Poichè la località non si potrebbe meglio prestare e per salubrità di luogo, e per le vicinanze di altri quattro dicasteri: esteri, guerra,

tesoro, finanze, ed anche perchè l'area è abbastanza vasta da permettere ulteriori ingrandimenti, quali dobbiamo credere saranno in avvenire necessari, dato lo sviluppo assai più probabile che dovrà avere questo dicastero che quello dell'interno, al quale preferirebbe l'onorevole relatore si adibisse l'area in questione.

Quanto al progetto del fabbricato io trovo che il ministro ha provveduto assai bene non bandendo concorso e facendosi fare un disegno da un ottimo ingegnere del Genio civile. Con ciò ha predisposto il progetto di massima per un edificio veramente rispondente ai bisogni e senza spreco di lussi inutili.

Credo non sia neppure il caso che il Senato si assuma la responsabilità di sindacare un progetto tecnico, perchè tale non è il suo compito; certo egli deve ammonire il Governo che oltre la somma concessa non potrà spenderne altra se non giustificando largamente la nuova domanda.

Se convenga che si mantenga la disposizione degli uffici divisi in celle od in sale ampie, perchè il lavoro avvenga in comune, molto vi sarebbe a dire. Altro è il carattere sassone, ed altro il latino. Da noi la facilità di conversare è tale una tentazione a cui pochi resistono e gli uffici in comune, appunto per questo, sono, fino ad ora, fra noi, poco in uso anche dagli enti privati.

Nel Ministero di agricoltura, industria e commercio tale comunione è resa ancora meno necessaria perchè sono unificate le diversità delle funzioni, al disimpegno delle quali il dicastero è destinato.

Da ciò la necessità di molte divisioni perchè non avvenga che quel che s'invoca in bene non ritorni in male. Ma anche se si convenisse come è giusto che in parte tale lavoro in comune si debba adottare, nel modo in cui è predisposto il progetto, il risultato può ottenersi completamente.

Mi resta poi da osservare come l'eccesso di impiegati si possa forse lamentare in tutti i dicasteri fuorchè in quello d'agricoltura, industria e commercio, dove gli organici sono rimasti, presso a poco, gli stessi, nonostante che le sue funzioni sieno state molto ampliate, sicchè il bilancio da un tempo non lontano, venne di molto aumentato.

Quasi tutti i servizi reclamano adunque nuovo

personale e di ciò si è parlato largamente anche nell'altro ramo del Parlamento, sicchè tutto indica che nuovi locali debbano essere apprestati e che ben provvede l'onor. ministro al modo di sopperire a tale bisogno.

Una sola cosa è spiacevole in questo progetto di legge, e cioè che per avere i fondi necessari sia dovuto ricorrere alla Cassa di risparmio di Milano, anzichè alla Cassa depositi e prestiti e che ciò sia in dipendenza di restrizioni legislative e regolamentari, che invoco sieno modificate, perchè mi fa l'effetto di un padre di famiglia che avendo in cassa del denaro lascia che i propri figli sopperiscano ai loro bisogni urgenti facendo debiti fuori di casa.

Raccomando all'onor. ministro tuttavia di tener conto nel limite del possibile delle osservazioni fatte dal relatore, certamente dettate da spirito di grande amore della cosa pubblica, e di voler accrescere le sue benemerienze facendo sì che il nuovo edificio sia del tutto dissimile, per quanto riflette le decorazioni interne, da tutti gli altri dicasteri anteriormente costruiti, ed in luogo del regno delle paccottiglie, e del cattivo gusto faccia sì che la nuova sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio sia la sede di una severa semplicità, indice di polizia e di buon gusto e di bene intesa economia. (*Approvazioni*).

FINALI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Domando licenza al Senato di far brevi considerazioni in pubblico, considerazioni che ho già fatto in privato a parecchi miei colleghi, ed anche allo stesso mio amico, il ministro di agricoltura, industria e commercio.

Io appartengo a quella scuola, la quale si formò nel tempo delle maggiori angustie della finanza italiana, e che quindi nel criterio dello splendore, senza proprio voler adoperare la lente dell'avaro, cerca di mantenersi sempre nei più stretti limiti dell'economia.

Io non posso dimenticare che sono entrato al Ministero delle finanze in quel tempo memorabile; ed ho avuto il primo sentimento di quello che veramente occorre alla finanza una sera, anzi una notte, quando in seguito a lunghi e laboriosi studi, fatti insieme all'illustre Quintino Sella, arrivammo alla conclusione che realmente il bilancio, come era, non presentava un'entrata che sopperisse a metà della spesa.

Potete bene immaginare se da quel giorno in poi io sia stato severo in materia di finanza!

Poi mi sono trovato per parecchi anni in mezzo a condizioni deplorabilissime. Anche al tempo di quell'altro insigne uomo che fu Marco Minghetti, eravamo contenti quando potevamo collocare i buoni del Tesoro con un aggio dell'8 o 10 %; e bisognava poi anche pagare una provvigione di un tanto per cento a chi ci trovava il modo di poterli collocare. E poi sapete bene quello che abbiamo dovuto fare per aver delle somme, che ora paiono piccole, ma che allora parevano enormi, somme di cento o centocinquanta milioni. Abbiamo dovuto fare delle operazioni onerose, che diedero luogo ad accuse tanto gravi quanto ingiuste, come quella della vendita dei beni demaniali, e quella della Regia dei sali e tabacchi.

Dunque io non posso essere un megalomane di certo.

Ma oggi era proprio necessario per fare una spesa di 2,400,000 lire di andare alla Cassa di risparmio di Milano a farsi fare un prestito rimborsabile in 50 anni? Oggi che abbiamo, possiamo ben dirlo, un avanzo di bilancio consolidato per una serie di anni; oggi che abbiamo un fondo di cassa di oltre 300 milioni; oggi che abbiamo la Rendita sopra alla pari al saggio del 3 1/2 %? Fare oggi un'operazione simile mi sembra proprio una di quelle cose, che se non si vedessero non ci si crederebbe. (*Approvazioni vivissime*).

Ma io sono favorevole al progetto di legge. Io desidero che sia fatta la nuova sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio, nella quale si possano raccogliere tutti gli svariati servizi, che sono ora disseminati in varie parti della città. Dei servizi di questo Ministero m'interessa moltissimo e per quello che valgono, e perchè anche io ho avuto l'onore per alcuni anni, sotto la presidenza di Marco Minghetti, di essere preposto alla direzione di essi.

Ma io, e in ciò dissento dall'onorevole mio amico Bettoni, neppure alla Cassa depositi e prestiti vorrei ricorrere piuttosto che alla Cassa di risparmio di Milano per fare questa spesa. Io vorrei, come è naturale, come è giusto e come è facile, che la spesa fosse sostenuta direttamente dal bilancio dello Stato. Ma se uno straniero non sapesse tutto il resto da cui si desume la florida e poderosa posizione della

finanza italiana; se uno che non sapesse altro, e vedesse soltanto un progetto di questo genere, per il quale, per collocare una delle Amministrazioni centrali dello Stato, si ricorre ad un prestito con una Cassa di risparmio, che giudizio dovrebbe egli fare sulle condizioni della finanza italiana? È una cosa che sembra perfino impossibile, e che certo nessuno dei grandi Stati, fra i quali giustamente pretendiamo di essere annoverati, farebbe mai, poichè giammai ricorrerebbe ad un espediente così misero.

La conseguenza quale sarebbe? Io come ho detto non sono megalomane, nè per indole, nè per dottrina, nè per gli ammaestramenti e gli esempi ricevuti da sommi uomini. Io quindi respingerei volentieri il progetto di legge per un impulso, che posso chiamare sentimento di dignità collettiva. Ma non oso proporre questo, perchè può credersi inopportuno.

Nella relazione del nostro Ufficio centrale si riconosce l'urgenza del progetto, e io non vorrei essere causa che si ritardasse nel soddisfacimento di un bisogno pubblico.

Però siccome le mie considerazioni, mi pare che abbiano qualche valore; e poichè mi pare impossibile che l'onorevole ministro di agricoltura ed i suoi colleghi non debbano apprezzare queste considerazioni, io sarei contento di provocare dal ministro stesso una dichiarazione per la quale, pur restando fermo il concetto che il costruire il palazzo per la sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio sia cosa necessaria, pure egli ne affidi che non si varrà della facoltà di domandare il denaro occorrente alla Cassa di risparmio di Milano; o che avutolo glielo restituirà al più presto, provvedendo apertamente col bilancio dello Stato a sostenere questa spesa.

Altrimenti il Regno d'Italia, uno dei grandi Stati europei, in un momento della sua maggiore floridezza, si adagierebbe a mostrarsi nella condizione di un proprietario squilibrato che ricorre ad un'operazione di credito fondiario. (*Applausi*).

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Era mia intenzione di toccare l'argomento così splendidamente svolto dall'onorevole Finali. Non si comprende per quale ragione, nelle nostre condizioni finanziarie, si

debba impegnare lo Stato in speciali operazioni di credito, per la costruzione di un palazzo. Mentre da una parte non facciamo ammortamenti, dall'altra andiamo sempre ad aggravare le spese intangibili.

Anche la teoria che il Governo è un cattivo costruttore delle ferrovie, ha indotto il Governo a darne le concessioni all'industria privata. Ciò che cosa significa? Significa che, invece di impiegare una parte delle entrate ordinarie nelle costruzioni, non si fa altro che aumentare il debito pubblico; perchè è pur debito pubblico quella somma, che va iscritta tra le spese intangibili, per il pagamento delle sovvenzioni dovute alle Società.

Dunque mentre non iniziamo l'ammortamento di debiti, andiamo sempre ad aumentare le spese intangibili, senza contare che abbiamo ancora 440 milioni di biglietti di Stato in circolazione, i quali rappresentano un debito del Tesoro che dovrebbe essere progressivamente estinto.

Seguendo le norme di una prudente finanza, si dovrebbe ogni anno impiegare una parte degli avanzi ad ammortizzare quei biglietti che da tanti anni sono in circolazione.

L'Inghilterra ce ne dà l'esempio.

Pochi giorni fa il ministro del tesoro inglese, dopo avere annunciato un avanzo di oltre cinque milioni di sterline (cioè circa centotrentacinque milioni di lire), soggiungeva: «secondo la nostra consuetudine questa somma sarà impiegata ad estinguere altrettanto debito pubblico».

Questa è la scuola che l'Inghilterra ha sempre seguito. Essa, dopo aver continuato per tanti anni a destinare una parte delle entrate agli ammortamenti del debito pubblico, si trovò in una condizione floridissima di finanze, sicchè poté impegnarsi, — e uscirne trionfante — in una importantissima guerra.

Il principio degli ammortamenti fu sempre avvalorato dai più eminenti uomini di Stato, e non si deve dimenticare che lo stesso Zanardelli, in una memorabile discussione di spese militari avvenuta alla Camera, proclamava altamente, che per far la guerra si è obbligati a contrarre i debiti, ma che in tempi di pace si deve ammortizzarli, per mettersi in condizioni di potere di nuovo impegnarsi in una guerra, quando fatalmente ne sorgesse la necessità. Questo è il principio che si dovrebbe seguire.

Come mai nelle prospere condizioni finanziarie in cui fortunatamente ci troviamo, si viene a proporre un'operazione, come la ha ben caratterizzata l'onorevole Finali, con una Cassa speciale, quasi che non sapessimo più a chi ricorrere per procurarci una così piccola somma?

Obbedendo a siffatte considerazioni, non concludo con la temperata conclusione del senatore Finali, perchè a mio giudizio, l'approvazione di questo disegno di legge si dovrebbe sospendere, invitando il ministro a ripresentarlo in altra forma.

Quando noi dobbiamo votare la somma occorrente per un'opera simile, che tutti approviamo, perchè il palazzo dell'agricoltura e commercio è indispensabile, e anche l'area è opportunamente designata, perchè se ne avvanzerà, potrà essere utilizzata ad ulteriori bisogni; allorchè, dico, siamo chiamati ad approvare una spesa di tale natura, dobbiamo esser sicuri che questa non verrà superata.

In simili casi si deve portare dinanzi al Parlamento, un disegno di legge fondato, non già sopra un progetto di massima, bensì sopra un progetto definitivo. Così operando, non si perde maggior tempo, perchè il progetto definitivo o prima o poi occorre compilarlo. Fatelo invece prima, ed invece di due milioni dite pure quattro milioni (perchè queste cose vanno sempre così), ed almeno sapremo che la somma votata sarà quella veramente necessaria.

Noi serbiamo il lamentato ricordo di tutte le opere decretate in base a progetti di massima, nell'esecuzione delle quali le spese raggiunsero per lo meno il doppio. È avvenuto sempre così!

In Germania, quando s'intrapresero quelle grandi opere per la navigazione, che si vorrebbero fare anche in Italia, ma con altro sistema, in Germania, sono andati innanzi al Parlamento con progetti definitivi, non perchè il Parlamento li approvasse, ma perchè i disegni giustificassero la spesa proposta. Così avvenne che per il grande canale di Kiel, il Parlamento approvò una spesa, la quale non fu superata di una lira.

Questo è il vero modo perchè non si compromettano le finanze dello Stato, ed anche perchè sia tutelato il decoro del Parlamento.

Dunque, ripeto, il Ministero faccia progetti definitivi, e poi presenti un semplice articolo

di legge nel quale sia detto: «È autorizzata la spesa per la tale opera, ecc.», e nulla più.

L'onorevole senatore Bettoni ha osservato che l'idea di concorso è stata eliminata. Ma, invero, tale osservazione non è esatta, perchè nell'articolo è mantenuta l'ipotesi che il progetto sia messo a concorso.

Infatti, il secondo capoverso dell'art. 1 è così concepito: «Al progetto del nuovo edificio sarà provveduto mediante pubblico concorso, salvo il caso che il Ministero voglia valersi di un architetto che sia funzionario dello Stato».

Invece sarebbe meglio eliminare per intero tale ipotesi, perchè il concorso è opportuno solo allorchando si tratta di opere d'arte, di monumenti. Per un progetto di questa natura il concorso non è utile, e quanto sia invero pericoloso lo dimostra il palazzo di giustizia.

Tutto quanto riguarda la disposizione planimetrica, deve esser studiato sotto gli occhi del Ministero, poichè esso deve indicare all'architetto quali sono i bisogni, le esigenze dell'Amministrazione, e fare introdurre man mano le correzioni necessarie.

È impossibile spiegare anticipatamente i bisogni dell'Amministrazione in un programma di concorso.

Sembra dunque che la decisione più conveniente sarebbe quella di soprassedere, di sospendere questa discussione, ed invitare il ministro a ordinare la compilazione del progetto definitivo, proporre di poi la spesa occorrente.

Così si raggiungerà uno scopo che raccoglie il comune consenso, imperocchè par chiaro che nessuno in quest'aula voglia opporsi alla costruzione di un palazzo il quale è assolutamente necessario e la cui utilità è dimostrata chiaramente anche per la considerazione dei gravosissimi affitti che ora il Ministero è obbligato a pagare. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il senatore Sani ha presentato un ordine del giorno così concepito: «Il Senato confidando che nella costruzione dell'edificio di agricoltura, industria e commercio, il Governo vorrà ispirarsi ai principii della più rigorosa economia, allargando fin dove è possibile il lavoro in comune, passa alla discussione degli articoli».

SANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI. Dopo gli eloquenti discorsi pronunziati dagli oratori che mi hanno preceduto, io sento il dovere di restringermi a poche considerazioni, intese soltanto a confortare l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare al banco della Presidenza.

Anzitutto va data lode all'Ufficio centrale e al suo egregio relatore per la accurata relazione con cui ha illustrato questo disegno di legge, ed in molte considerazioni svolte nella medesima mi sento di essere solidale.

Credo in via di massima, come ha detto poc' anzi il senatore Cadolini, che il Governo, come non è buono agricoltore, nè buon commerciante ed industriale, sia anche un costruttore meno che mediocre.

Ne abbiamo la prova qui in Roma, dove, in questi ultimi tempi, per tre edifici, due dei quali non ancora terminati, si sono spesi forse più di un centinaio di milioni, mentre si poteva ottenere lo stesso risultato, ed anche migliore, con somme di gran lunga minori.

Ma noi siamo un popolo artistico e non possiamo liberarci dalla mania delle sontuose costruzioni.

Quando versavamo nelle più grandi strettezze finanziarie, cui oggi giustamente ha alluso il nostro collega onor. Finali, che ci obbligavano a costruire le ferrovie a forza di debiti, i quali ci pesano sulle spalle per miliardi, non rinunziavamo allo splendore dei fabbricati, e mi ricordo che spesse volte ho sentito ripetere che valeva meglio aumentare i chilometri di binario che fare le grandi moli e le sontuose stazioni ferroviarie. Ed anche oggi, che appena siamo usciti *fuor del pelago alla riva*, rimane sempre questa nostra smania edificatrice.

Appartengo io pure a quella scuola cui ha accennato l'onor. Finali, ed ho sempre creduto che una delle più gravi malattie, che possa sopportare un uomo, sia quella della pietra, il che si può anche estendere alle Nazioni (*ilarità*), e non vorrei che questa corrente edificatrice si allargasse; ma vedo purtroppo che le mie parole, le quali parecchie volte ho avuto l'onore di ripetere anche in quest'aula, specie nelle diverse relazioni che ho dovuto fare per i fabbricati attinenti al servizio postale-telegrafico, vedo purtroppo che la mia è stata voce che predica al deserto, perchè, inutile confon-

dersi, *naturam expellas furca tamen usque recurrit*. Detto questo in tesi generale, soggiungerò che reputo più pericoloso ancora togliere al Governo la responsabilità che naturalmente gli incombe e per esercitare la quale ha tutti i modi e tutti gli organi, sostituendo invece quella del Parlamento, che, come Corpo collettivo, sfugge a qualsiasi sanzione anche morale.

E quindi non posso consentire in alcuni degli apprezzamenti esposti nella pregevole relazione del nostro Ufficio centrale. E parimenti non potrei accedere in via assoluta all'opinione di condannare senza misericordia, quello che con parola nuova si vuole chiamare *il lavoro cellulare*. A parte che questa parola non mi fa buona impressione per i paragoni a cui si può prestare, io porto convinzione che mentre per tutto ciò che è lavoro d'ordine, di copiatura, per tutto ciò che non richiede un grande sforzo intellettuale, si può consentire il lavoro in comune, pei lavori invece di concetto che richiedono ponderazione, riflessione, e per dirlo in una parola *sforzo intellettuale*, sia di gran lunga preferibile il lavoro isolato.

Vi sono, è vero, dei temperamenti che sanno isolarsi e non si lasciano fuorviare da qualsiasi frastuono, e se non ci fossero altri esempi basterebbe citare quello di Archimede, il quale all'assedio di Siracusa fu ucciso senza che se ne accorgesse, perchè era tutto assorto nella soluzione di un problema matematico. (*Si ride*).

Ma queste sono eccezioni; la massima parte degli uomini, io fra questi, se non hanno modo di concentrare le loro idee, difficilmente possono compiere un lavoro con quella perfezione che si richiede. Lo posso dire per esperienza mia e per la pratica fatta in trent'anni, durante i quali ho presieduto a pubbliche Amministrazioni.

Credo quindi preferibile che, come si pratica in moltissimi dei nostri Ministeri (ed io citerò quelli che più conosco, la guerra ed i lavori pubblici) debba esservi un sistema misto, vale a dire che partecipi del lavoro in comune e del lavoro in camere riservate, assegnando camere speciali ai capi di divisione, di sezione ed anche ad un certo numero di segretari, mentre per gli altri si possono accettare le considerazioni svolte nella relazione.

Con questo sistema non si avrà nè spreco di

locali, nè diminuzione di lavoro utile. In questo senso ho presentato l'ordine del giorno, che vorrei lusingarmi sarà accettato dal Ministero e dall'Ufficio centrale.

Io non tratterò la questione sollevata con tanta competenza dall'onor. Finali, relativa alla parte finanziaria del progetto. Mi auguro soltanto che l'onor. ministro voglia trovar modo di accettare le considerazioni esposte, perchè veramente è una cosa che non ha fatto e non può fare buona impressione che uno Stato, il giorno in cui risorge ad una potenzialità economica e finanziaria quasi insperata, proprio in questo momento debba ricorrere, per una somma di 2 milioni (relativamente piccola) ad un prestito ad interessi, con uno stabilimento privato; mentre egli presta o regala i suoi danari a provincie, a comuni, ad enti morali e ferrovie, ecc. Se sarà il caso mi riservo di parlarne quando verrà in discussione l'art. 2 della legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il senatore Casana ha fatto pervenire alla Presidenza il seguente ordine del giorno: « Il Senato, confidando che non si procederà ad atti impegnativi per parte del Governo prima che mediante regolare progetto e accurato preventivo si possa essere certi che non sarà oltrepassata la spesa preventivata, passa alla discussione del disegno di legge ».

ODESCALCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODESCALCHI. Onorevoli signori. Non ho che poche raccomandazioni da fare in rapporto a questo progetto di legge. Da molto tempo si sono fabbricati, e specialmente per conto dei Ministeri, palazzi e altri edifici, che disgraziatamente non sono stati, nè un esempio di buona architettura, nè di buon gusto, nè di belle arti, nè di economia; perciò mi limiterò a fare qualche raccomandazione sulla estetica alla quale si dovrebbe conformare questo nuovo fabbricato, o palazzo che sia.

Prima di tutto so che modernamente è penetrato un genere di arte che si chiama di libertà, o *liberty*, il quale più che libertà artistica mi è sembrato, dagli esempi che ne ho veduti, una completa anarchia, e di questo bello stile nuovo qualche piccolissimo esempio è venuto a fare capolino nella città di Roma. Pregherei l'onorevole ministro di vigilare accura-

tamente che nel palazzo che si dovrà fabbricare non si faccia uso di questo nuovo stile.

La seconda osservazione che ho da fare al ministro è di rammentargli che la bellezza artistica in architettura non si ottiene con l'aumento dei dettagli, con la superfetazione degli ornati, col costo molto elevato del materiale col quale si lavora, ma si ottiene invece con la purezza delle linee, e con la sobrietà delle sagome. Ora mi permetta un esempio, non per dir male dell'opera di alcuno, ma solo per fare un confronto: il palazzo Farnese, il palazzo della Cancelleria, sono rimasti come esempi di bello stile di architettura, e pure sono semplici per linee, poco costosi pel materiale che si è impiegato; ebbene si mettano a confronto col palazzo di giustizia (*si ride*); eppure questo è un palazzo che è costato molto di più, ma non se ne è ottenuto un effetto ugualmente grande.

Queste sono le raccomandazioni artistiche che avevo da fare; mi debbo poi anche preoccupare della spesa. Per quella poca pratica che ho nel fabbricare, avendo purtroppo fabbricato forse più di quello che avrei dovuto, ho il convincimento che non si possa determinare la spesa di un edificio soltanto con un progetto di massima. Se si approva un progetto di massima, si va verso l'ignoto per quel che riguarda la spesa. Ora non voglio farlo io, ma spero che il relatore o altri pregheranno il ministro, di volerne compilare uno più dettagliato col quale soltanto potremo sapere a quale somma arriveremo. Un semplice progetto di massima è inutile, e si ricadrà forzatamente negli inconvenienti nei quali siamo caduti finora. Queste sono le poche raccomandazioni che avevo da fare, ed ho finito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Casana per svolgere il suo ordine del giorno.

CASAÑA. Tutti gli oratori che hanno parlato furono concordi nel rendere omaggio al lavoro diligente dell'Ufficio centrale e del suo relatore. Egli infatti ha chiamato l'attenzione su parecchi punti importantissimi; ed oggi, dalla parola autorevole dell'onor. Finali, abbiamo sentito chiamare ancora l'attenzione nostra su un'altra faccia del quesito. Fra le osservazioni dell'Ufficio centrale, sorpasserei quasi su quella della località. Io penso che sia molto difficile a un Consesso come il nostro di poter sostituirsi nell'apprezzamento del sito a scegliere, inquantochè

non è nella facoltà nostra di poter indicare in modo preciso un'altra località la quale possa rispondere meglio allo scopo.

Evidentemente, se si trattasse di escludere una località per speciali ragioni e considerazioni, allora sarebbe funzione naturale del Parlamento di esprimere il suo avviso; ma dacchè si tratta soltanto di preferenze generiche, sembra a me che resti molto arrischiato, e difficile per conseguenza, il giudizio da parte di un Consesso come il nostro, quando da una parte si ha l'indicazione precisa di una località, che fra altro appartiene già allo Stato, e dall'altra ci sarebbe il *vago* di un altro sito a scegliere; vago di scelta e di ammontare della spesa, che per noi deve essere l'argomento principale. E difatti per il relatore stesso, questa della spesa, è la base cui si è fondato nell'esprimere le sue preferenze di luogo.

Toccherò leggermente delle disposizioni del fabbricato. Già è stato detto da qualche oratore che, senza escludere che per taluni compiti si possa adottare il sistema degli ambienti ampi, con parecchi impiegati, non sia nello stesso mentre da escludere per molte altre funzioni il sistema dei gabinetti speciali.

Io aggiungerò ancora una considerazione. Il sistema dei grandi locali, con tutti gli impiegati riuniti, è un sistema che è stato adottato più specialmente dalle Banche. Ma, evidentemente, anzitutto non sono paragonabili le funzioni e le attribuzioni a cui attendono gli impiegati dellè Banche con quelle a cui si attende negli uffici governativi. Poi aggiungo che in quegli ampi locali di Banche sta e sorveglia il Direttore dell'istituto.

Ora io vi domando: potete voi supporre che in un ufficio governativo si possa adottare un sistema, che io non esito a dichiarare umiliante, per il quale si dovesse porre in un solo camerone, o il direttore, o il capodivisione, a capo di tutti o di gran parte degli impiegati, da lui dipendenti?

Evidentemente il concetto dell'ambiente ampio con parecchi impiegati è collegato a quello della sorveglianza di un superiore. Ammettete voi che dobbiamo abbassare il concetto degli impiegati governativi a questa misura?

L'indole degli Italiani, d'altronde, è tale che io credo che faranno sempre maggior lavoro isolati che riuniti insieme, perchè in questo



caso si perderanno in chiacchiere. Noi dobbiamo desiderare che tutti gli impiegati adempiano al loro dovere e che ci sia mezzo per il Governo di poter segnalare coloro i quali sono diligenti, distinguendoli da quelli che non rispondono con zelo sufficiente all'adempimento delle loro mansioni; ma dobbiamo tener alto lo spirito morale di questi impiegati, e quindi escludere tutto ciò che umilia, e, umiliando, mette a paro gli impiegati diligenti con i negligenzi. Questa è la mia convinzione. Perciò ammetto che per taluni servizi sia opportuno e si debba adottare il partito di camerate ampie, ma mi permetta l'onor. relatore che io non lo segua sino al punto da ritenere che per tutto il congegno delle disposizioni, abbia da adottarsi il sistema dei grandi cameroni.

Le questioni veramente grosse che sono state portate innanzi a noi, l'una nella relazione e l'altra oggi dall'onor. Finali, sono quella del ripiego di ricorrere ad un prestito con la Cassa di risparmio di Milano e l'altra dell'eccedenza abituale della spesa.

Senza dubbio le considerazioni che sono state svolte, specialmente dagli onor. Finali, Sani, e mi pare anche dall'onor. Cadolini, sono importantissime, e per il valore delle persone che le hanno esposte acquistano anche un pregio maggiore; quindi non starebbe a me di venire quarto ad aggiungere alcunchè al riguardo.

Se tocco l'argomento, gli è per chiamare l'attenzione del Senato su quella considerazione che d'altronde mi parve adombrata nelle parole stesse dell'onor. Finali, cioè che mentre sarebbe stato desiderabile che fin da principio per la spesa necessaria si fosse disposto con le risorse ordinarie finanziarie dell'erario nazionale, non si abbia da giungere fino al concetto dell'onor. Cadolini, che vorrebbe la sospensiva. Noi sappiamo tutti come stiano, e da troppo tempo, a disagio i servizi del Ministero di agricoltura, industria e commercio; noi sentiamo tutti che, qualora, si volesse prendere la via di una disposizione, per la quale non si dovesse ricorrere al ripiego del prestito, certamente passerebbe un tempo notevolissimo, senza contare che, fino ad un certo punto, s'impone anche la considerazione che questo disegno di legge è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento. Ciò non ostante sarebbe certamente gravissimo l'ammettere senz'altro

il sistema del prestito se non fosse aperta la via a tenere conto più tardi delle considerazioni fatte dall'onorevole Finali. Si legge infatti nella Convenzione che ci è sottoposta che: « Sarà però in facoltà dell'Amministrazione dello Stato, col preavviso di un anno, di pagare in una sola volta la somma, che, tenuto conto del graduale ammortamento di cui sopra rappresenterà il credito residuale dell'Istituto mutuante ».

Ed allora, di fronte a questa previdente clausola, siccome è manifesto, come da egregi oratori fu messo in evidenza, che sarebbe più decoroso di non continuare a valersi del prestito cogli ammortamenti contemplati in questa convenzione, si può legittimamente sperare che il ministro di agricoltura, industria e commercio si faccia interprete del sentimento del Senato presso il Governo e il ministro del tesoro, dai quali dipenderebbe provvedere al riguardo, e quindi si possa ritenere che fra non molto, pur approvando con questo disegno di legge la convenzione, il Tesoro possa pagare la Cassa di risparmio e dar quindi ragione alle giuste osservazioni state testè fatte.

Vengo all'altra questione gravissima, cioè all'esempio di tutto quello che è avvenuto in fatto a costruzione di edifici pubblici, che legittimamente preoccupò l'Ufficio centrale e il suo diligente relatore. È infatti doloroso e riprovevole che troppo spesso edifici di uso pubblico, preventivati per determinate somme, abbiamo raggiunto, o stiano per raggiungere somme ingentemente superiori. Ma da questa considerazione all'illazione che debbono essere perciò portati innanzi al Parlamento come parti integranti dei disegni di legge, i progetti stessi, a me sembra meno giusto.

CADOLINI. No.

CASANA... L'onor. Cadolini non l'ha detto, ma altri l'ha però detto. L'illazione fino a quel punto mi pare eccessiva.

Ieri io non ho esitato ad associarmi alle voci che furono udite qui in Senato per rivendicare la correttezza costituzionale. Ora a me sembra che ci allontaneremmo dal rigido concetto costituzionale, e parmi che anche gli onorevoli Sani e Bettoni vi abbiano accennato, se volessimo che il Parlamento abbia a sostituirsi nell'apprezzamento di ciò che è essenzialmente funzione del potere esecutivo.

Il Parlamento ha il legittimo diritto di sta-

bilire le condizioni nelle quali vuole che si svolga questo edificio, ed ha evidentemente il diritto ed il dovere di fissare le somme entro le quali la costruzione dell'edificio debba contenersi; ma nella esplicazione delle relative modalità, pare a me che il potere esecutivo abbia il diritto di rivendicare a sè la responsabilità, e che a noi spetti di pretendere che questa responsabilità resti ben definita. Questa è la ragione del mio ordine del giorno. Siccome voglio sperare che l'onor. ministro sarà per fare (e così dovrebbe essere, quale conseguenza logica di quanto già nella relazione ministeriale è detto) dichiarazioni consone ai concetti che io ora ho esposto, rispetto all'impegno di non oltrepassare la somma, ho creduto di raccogliere il mio pensiero in un ordine del giorno, il quale, in fondo, non si allontana molto dal concetto dell'ordine del giorno Sani. In una parte tuttavia differisce; e la differenza sta in ciò che l'onor. Sani crede di raccomandare la più stretta economia. Ora a me sembra che il Senato ha bensì il diritto di pretendere che non si vada oltre quella somma che è stata dichiarata necessaria nella relazione ministeriale; ma quando ciò sia assicurato, perchè dobbiamo noi rinnegare il sentimento artistico schiettamente italiano? Perchè vorremmo ridurre un edificio pubblico ad essere null'altro che un edificio meschino senza alcun carattere d'arte?

L'onor. Odescalchi ha giustamente richiamata l'attenzione del ministro sul modo con cui si deve rispondere al concetto artistico; giacchè il nuovo palazzo non deve essere un affastellamento antipatico di parti decorative, come avvenne pel palazzo di Giustizia, ma deve essere modellato alla sobrietà elegante dei palazzi della Cancelleria e Farnese, citati dall'onorevole Odescalchi. Con questa raccomandazione, perchè dovremmo rinunciare a che un edificio pubblico risponda al sentimento artistico del giorno?

Io quindi, mentre non potrei assolutamente per le ragioni suesposte accostarmi alla proposta sospensiva dell'onor. Cadolini, pregherei invece l'onor. Sani di voler prendere in considerazione il mio ordine del giorno e, se crede, fonderlo insieme col suo, togliendone le parole « di stretta economia » che vanno forse al di là del mio pensiero, perchè condurrebbero all'idea che si voglia escludere qualunque concetto artistico nella costruzione dell'edificio.

Per raggiungere l'intento artistico crederà il Governo di valersi del concorso? Crederà invece di poter trovare tra i funzionari suoi la persona che risponda sufficientemente alla sua fiducia e che possa realmente provvedere ad un edificio che nelle sue disposizioni interne corrisponda ai bisogni del dicastero, e nella forma esterna corrisponda ad un vero sentimento di arte pura? Di questo deve essere giudice il potere esecutivo, valendosi della duplice facoltà che il disegno di legge consente al Governo.

Conchiudo pregando l'onor. Sani di prendere in considerazione la mia proposta di fusione dei due ordini del giorno. L'essenziale è che non abbia a procedersi dal Governo ad alcun atto impegnativo, prima che, mediante regolare progetto ed accurato preventivo, si possa esser certi che la spesa preventivata non sarà oltrepassata.

Questo deve essere il desiderio nostro e non quello di ridurre l'esecuzione di questo edificio a così gretta economia, da renderlo mal rispondente a qualunque criterio artistico, giacchè in Italia, per le meravigliose tradizioni dell'arte nostra, si ha il diritto di pretendere che anche un edificio pubblico abbia un aspetto esterno estetico ed artistico. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Mi pare che l'indirizzo della discussione sia tale da richiedere l'intervento di chi rappresenta il Ministero del tesoro, perciò propongo di rinviare il seguito della discussione a domani.

Se non vi sono opposizioni, così si intende stabilito.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Convalidazione del Regio decreto n. 606, in data 30 ottobre 1904, portante modificazioni al repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali:

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Convalidazione del Regio decreto 4 marzo 1906, n. 54, portante modificazioni al repertorio e alle disposizioni preliminari della tariffa generale dei dazi doganali;

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Approvazione del contratto 4 luglio 1906, per la vendita al comune di Padova, verso il prezzo di lire 80,000, del fabbricato demaniale detto di San Matteo.

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	59
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Leggo ora l'ordine del giorno per la tornata di domani alle ore 15:

I. **Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:**

Impianto di vie funicolari aeree (N. 331-B).

II. **Discussione dei seguenti disegni di legge:**

Costruzione di nuova sede pel Ministero di agricoltura, industria e commercio (N. 497 - *Seguito*);

Costruzione di fabbricati carcerari (N. 520);  
Pagamento della somma dovuta ai RR. Spedali di S. Chiara in Pisa per le spese sostenute in servizio delle cliniche universitarie dall'anno scolastico 1866-67 a quello 1881-82 (N. 522);

Sui professori straordinari delle Regie Università e altri Istituti superiori universitari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253 (N. 92-B);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224);

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 6 maggio 1907 (ore 17)

**F. DE LUIGI**

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche